

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

155^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|---|-----------|
| Annunzio di presentazione | Pag. 6655 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 821: | |
| PRESIDENTE | 6712 |
| MURMURA (DC) | 6712 |
| Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente | 6655 |
| Ritiro | 6655 |

Discussione:

| | |
|---|------|
| « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (728) (Approvato dalla Camera dei deputati): | |
| MARAVALLE (PSI) | 6712 |

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

| | |
|---|--------------------|
| « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » (211-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): | |
| ARIOSTO (PSDI) | Pag. 6657 e passim |
| * BACICCHI (PCI) | 6678 |
| BASADONNA (DN-CD) | 6682 |
| BOLLINI (PCI) | 6665, 6705 |
| BONDI (PCI) | 6682 |
| * CAROLLO (DC), relatore | 6657 e passim |
| DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato | 6657 e passim |
| * GRASSINI (DC) | 6677 |
| * LA RUSSA (Misto-MSI-DN) | 6711 |
| NENCIONI (DN-CD) | 6689, 6690 |
| * NOÈ (DC) | 6696 |
| OCCHIPINTI (PSDI) | 6704 |
| REBECCHINI (DC) | 6698 |
| ROMANÒ (Sin. Ind.) | 6703 |

155ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 LUGLIO 1977

| | | |
|--|-----------|--|
| TALAMONA (PSI) | Pag. 6701 | |
| VENANZETTI (PRI) | 6709 | PETIZIONI |
| VETTORI (DC) | 6694 | Annunzio Pag. 6655 |
| GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMU- NITA' EUROPEE | | UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE |
| Variazioni nella composizione | 6655 | Trasmissione di raccomandazioni 6656 |
| INTERROGAZIONI | | |
| Annunzio | 6713 | |
| INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO | | |
| PRESIDENTE | 6712 | |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (829);

« Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro » (830).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede delibe-

rante alla Commissione stessa il disegno di legge: CERVONE ed altri. — « Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (459-B), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Il senatore Ruffino, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Norme doganali per il naviglio da dipor- to » (234).

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta per gli affari delle Comunità europee

PRESIDENTE. Il senatore Mitterdorfer è stato chiamato a far parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in sostituzione del senatore Noè.

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BALBO, segretario:

Il signor Giorgio Martucci, da Francavilla Fontana (Brindisi), chiede una modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 637, relativi a norme in materia di applicazione dell'INVIM in casi di successioni e donazioni. (Petizione n. 77)

Il signor Angelo Raffaele Iorizzo, da Villanova del Battista (Avellino), chiede un provvedimento legislativo di modifica delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11, e 10 dicembre 1973, n. 814, che disciplinano l'affitto dei fondi rustici. (*Petizione n. 78*)

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alla competente Commissione.

Annuncio di raccomandazioni trasmesse dall'Assemblea dell'UEO

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha trasmesso il testo di due Raccomandazioni approvate da quell'Assemblea nel corso della sessione tenutasi a Parigi dal 20 al 23 giugno 1977 e riguardanti le attività politiche del Consiglio e la applicazione del Trattato di Bruxelles.

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » (211-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, con le ulteriori modifiche ad esse proposte dalle Commissioni riunite 5ª e 10ª.

Si dia lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite.

BALBO, segretario:

Art. 1.

È istituito, in seno al CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

a) con le regioni, attraverso la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il CIPE e il CIPI si avvalgono degli istituti ed enti di cui all'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. A tali istituti ed enti sono affidate, nell'ambito delle rispettive competenze, indagini, studi o rilevazioni, su temi specifici indicati dai predetti comitati interministeriali ».

1.1 **ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA**

A R I O S T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, l'emendamento presentato al quarto comma dell'articolo 1 risponde all'esigenza di costituire accanto al CIPI e al CIPE organi di servizio con funzioni di supporto tecnico istruttorio. Il testo approvato dalla Camera risolve questo problema in modo piuttosto equivoco stabilendo la semplice possibilità per il CIPE

e il CIPI di avvalersi di istituti specializzati. L'intero meccanismo istituzionale previsto dalla legge dovrebbe fondarsi sul rapporto dialettico tra gli organi collegiali di Governo — CIPE e CIPI — e il Ministro dell'industria. Se i comitati interministeriali non sono attrezzati per procedere in modo autonomo alle valutazioni di loro competenza essi divengono fatalmente notarili esecutori delle decisioni prese dal Ministro dell'industria e diventerebbe, a questo punto, inutile concentrare nel CIPI i compiti più importanti di gestione degli interventi previsti dalla legge.

Si vuole inoltre stabilire che gli istituti e gli enti previsti dalla legge n. 48 procedano ad indagini e ricerche secondo i rispettivi campi di competenza. E ciò al fine di evitare contrasti e contrapposizioni e di esaltare le specializzazioni presenti in ciascuno di essi.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **C A R O L L O**, relatore. Signor Presidente, per quello che mi è stato possibile sentire e capire dall'esposizione del collega Ariosto — dico che ho sentito non molto e quindi ho capito altrettanto — non so perchè con l'emendamento sia riconosciuto al CIPI e al CIPE di svolgere sì studi a mezzo di istituti ed enti ma solo ai fini previsti dalla presente legge. Perchè questa delimitazione di una facoltà che sarebbe pur sempre esercitata a norma dell'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967?

Siccome ritengo che il CIPE e il CIPI debbano esercitare in ogni circostanza il loro compito di raccolta di dati necessari, non mi pare che si possa accogliere l'emendamento proposto dal collega Ariosto.

D O N A T - C A T T I N, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

P R E S I D E N T E. Senatore Ariosto, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

A R I O S T O. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 2.

Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede:

a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del **Ministro dell'industria, del commercio**

e dell'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonchè lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

b) a fissare contestualmente, le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonchè i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonchè un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, d'intesa con il **Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonchè delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazio-

ne alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della Commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

2) su proposta della Commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta:

1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le direttive per l'attività della GEPI SpA, sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato** presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente ar-

articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Nel secondo comma, lettera a), in fine, aggiungere la seguente frase: « in sede di prima attuazione l'accertamento dovrà avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

2.1 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Sopprimere la lettera b) del secondo comma.

2.2 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Nel secondo comma, lettera c), sostituire le parole: « entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette », con le altre: « entro un mese dal compimento dell'accertamento di cui alla precedente lettera a) ».

2.3 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Nel quarto comma sostituire le parole: « entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) », con le altre: « entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) » e dopo le parole: « in rapporto alla quota di finanziamento da riservarsi alle stesse », aggiungere la seguente frase: « L'approvazione da parte del CIPI non dovrà essere necessariamente contestuale per tutti i programmi finalizzati ».

2.4 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

ARIOSTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. Signor Presidente illustrerò rapidamente tutti e quattro gli emendamenti. Questi emendamenti sono ispirati dalla duplice esigenza di abbreviare i tempi di attuazione della legge e di procedere in modo più accelerato all'elaborazione dei programmi finalizzati.

Occorre ricordare che questi ultimi condizionano l'erogazione di tutte le forme di incentivo previste dal successivo articolo 4. In particolare si vuole stabilire che l'accertamento delle condizioni dell'industria e dell'occupazione debba avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore della legge. Nel testo approvato dalla Camera questo adempimento, almeno in sede di prima attuazione, risulta indeterminato dal punto di vista temporale.

Si propone poi di sopprimere la lettera b) del secondo comma in quanto la necessità di determinare direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale risulta essere un adempimento di per sé superfluo e comunque assorbito nei contenuti delle determinazioni di cui alla successiva lettera c). Non è il caso di perdere tempo, a nostro giudizio, in generiche ed inutili elaborazioni puramente verbali.

Nel quarto comma dell'articolo 2 si propone di abbreviare le scadenze per l'approvazione dei programmi finalizzati e di aggiungere una disposizione in base alla quale il CIPI è autorizzato ad approvare i programmi finalizzati uno per volta anche in tempi diversi.

Si vuole così introdurre un realistico criterio empirico che può essere di grande importanza in quanto la legge può cominciare a funzionare fin dal momento in cui viene approvato il primo programma finalizzato. Diversamente la legge dovrebbe entrare in funzione soltanto dopo l'approvazione di programmi finalizzati per tutti i settori industrializzati individuati dal CIPI.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* CAROLLO, *relatore*. L'emendamento 2.1 penso che sarà ritirato dai proponenti perchè il suo contenuto è già presente nel penultimo comma dello stesso articolo 2.

L'emendamento 2.2 ha lo scopo di sopprimere quanto si riferisce al Mezzogiorno poichè la lettera *b*) così recita « a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli occupazionali nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; ». Ebbene, perchè dovrebbe essere eliminato questo compito tra quelli che sono riconosciuti propri del CIPI? Perchè cioè dovrebbe esserci una visione del tutto parziale, diremmo disancorata da quella globale che pur dovrebbe avere il CIPI nel quadro di certe direttive del CIPE?

Mi pare, pertanto, che questa proposta di soppressione tra l'altro non s'inquadrerebbe neppure con le opportune considerazioni che sono state fatte ieri dallo stesso collega Ariosto in sede di dibattito su questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, signor Presidente, potrei rimettermi al Governo, perchè, in definitiva stabilire un termine di un mese invece di due attiene ad una previsione di realismo circa i tempi necessari per compiere determinati atti che sono previsti dal disegno di legge. Per quanto ci riguarda se da 60 giorni si scende a 30 giorni ciò può rappresentare una speranza e può fare riscontro ad una esigenza assai apprezzabile: però dal punto di vista pratico non credo che tutto questo possa essere fondato. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, in esso si dice: « L'approvazione da parte del CIPI non dovrà essere necessariamente contestuale per tutti i programmi finalizzati ». Il senatore Ariosto ieri ha anche sotto questo aspetto sottolineato di avere la convinzione (e ne faceva un'esigenza politica, operativa) che occorre finalmente procedere secondo direttive e strategie di politica di programmazione non settoriale, ma di programmazione armonica, quindi interessante contestualmente tutti gli strumenti, gli elementi, i fattori che concorrono all'utilizzazione delle risorse

senza le quali non ci possono essere programmazioni valide. Ebbene, nel momento in cui si sottolinea questa esigenza che ha il suo fondamento, si viene a dire: però i programmi finalizzati — che sarebbero una manifestazione concreta, dovrebbero essere una manifestazione conclusiva ai fini di certe scelte strategiche — possono non essere contestualmente indicati. Allora si va a singhiozzo; ma andare a singhiozzo significa non andare secondo linee di programmazione armonica e razionale.

Per queste considerazioni sono costretto a dichiararmi contro questo emendamento, rimettendomi per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.3 principalmente al Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ariosto, l'onorevole relatore mi pare che l'abbia invitata a considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.1, in quanto, a suo avviso, il suo contenuto sarebbe ricompreso nel penultimo comma dell'articolo 2. Lo ritira o insiste per la votazione?

ARIOSTO. Insisto, onorevole Presidente.

CAROLLO, *relatore*. Ma è già compreso...

ARIOSTO. Questa è la sua opinione, onorevole relatore. Lei mi attribuisce delle cose che io non ho detto e non è la prima volta.

CAROLLO, *relatore*. Mi scusi, senatore Ariosto, ma anche per coordinamento come si fa a votare...

ARIOSTO. Lei, senatore Carollo, mi ha fatto dire cose che non ho detto nel mio intervento. Quindi io mi comporto nei suoi

riguardi come lei si comporta con me. Non le credo ed è bello e finito.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971,

n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;

b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo », di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reisoritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera *b*) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 50 per cento per i progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto *c*).

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di

laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrano tra quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di

cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della

documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali: per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 80 per cento fino a 7 miliardi di lire, 70 per cento sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale: 60 per cento fino a 2 miliardi di lire e 50 per cento fino a 4 miliardi per i progetti che non eccedono quest'ultima cifra; 40 per cento per tutti gli altri.

3. 1

IL GOVERNO

D O N A T - C A T T I N , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Faccio per scrupolo, con l'emendamento 3. 1. una precisazione, anche se può trovare un voto contrario. Faccio presente che nell'attuale contesto le aziende piccole hanno una condizione nettamente più sfavorevole di quella che avevano con la legge n. 464 e con la legge n. 1470.

Deve farsi una correzione al testo dell'emendamento che è stato distribuito nel senso di dire: « 80 per cento fino a 4 miliardi di lire, 70 per cento sull'ulteriore quota eccedente i 4 miliardi di lire ».

Con il testo che è stato approvato alla Camera e che è stato qui introdotto si verifica

un peggioramento per le iniziative di minore dimensione, ripeto, localizzate nel Centro-Nord, che fruivano fino a 1 miliardo del 70 per cento, fino a 5 miliardi del 60 per cento e poi del 50 per cento, mentre vi è un netto miglioramento per le iniziative di grandi dimensioni localizzate negli stessi territori.

L'emendamento propone degli scaglioni ed aggiunge una limitazione di altra natura: quella cioè che gli scaglioni non si riproducano anche per gli investimenti di grandi dimensioni, ma gli scaglioni più alti rimangano limitati agli investimenti da 4 miliardi in giù. Questa — ripeto — è una condizione senza la quale, sulla base dell'esperienza, con il livello del 40 per cento della disponibilità del capitale necessario, saranno molto poche le aziende di piccola o media dimensione che avranno la possibilità di conseguire i benefici della legge quando essa sia funzionante.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, relatore. Signor Presidente, questo emendamento fu già annunciato in sede di Commissione. In effetti fu tenuto in sospeso ai fini di una discussione in Aula. Pertanto correttezza vuole, signor Presidente, che io mi rimetta all'Assemblea.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei domandare se è possibile accantonare per il momento l'esame di questo emendamento, in maniera da consentire una più attenta riflessione, posto che il testo annunciato in Commissione ha subito delle modificazioni.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora l'esame dell'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo », nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero

periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorchè l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

Il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne dà comunica-

zione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13. Al Comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il Comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonchè dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo articolo 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte

sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle Regioni.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera a) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla

legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al 100 per cento della perdita finale.

Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il Comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la Regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il Comitato stesso o la Regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle Regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richie-

dere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La gestione dei mutui di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 4 può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonché di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al 60 per cento nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera *a*), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera *b*), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 8.

Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS, nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Nel primo comma, dopo le parole: « siano realizzati, anche parzialmente » inserire le altre: « da piccole e medie imprese anche consorziate, o da imprese cooperative », e sopprimere la frase: « anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa ».

8.1 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Sopprimere l'ultimo comma.

8.2 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

A R I O S T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente, il senso dell'emendamento 8.1 è quello di riservare il *leasing* agevolato soltanto alle imprese con apporto di capitale proprio relativamente minore. Sono infatti queste imprese e non quelle medio-grandi che hanno maggiore interesse ad evitare forti immobilizzi di capitale anche quando si tratti di affrontare nuove produzioni.

Questa forma d'intervento deve essere pertanto riservata alle piccole e medie imprese.

Con l'emendamento 8.2 si è poi inteso sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8 in quanto esso introduce un pericoloso principio in base al quale gli istituti di credito a medio termine vengono autorizzati a costituire società per azioni. Tra l'altro, se questa disposizione venisse mantenuta, come avverrà, si verificherebbe nel Mezzogiorno una inammissibile confusione di compiti tra gli istituti di credito speciale e la FIME, con il rischio di paralizzare gli interventi di locazione finanziaria. Si è costituita la FIME per tali funzioni e non si vede per quali motivi ad essa debbono essere sottratti i compiti per i quali è stata creata, moltiplicando la confusione dei ruoli tra gli operatori pubblici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **CAROLLO**, *relatore*. Signor Presidente, non sarei alieno dall'accettare la prima modifica proposta laddove si dice: « siano realizzati, anche parzialmente, ... da piccole e medie imprese anche consorziate », aggiungendo però tutto ciò che è presente nel testo dell'articolo e quindi lasciando l'espressione: « anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa », che poi a mio giudizio finirebbe per essere pressochè lo stesso. Non potrei cioè accettare la soppressione della suddetta frase.

Quindi il mio parere è contrario se il testo rimane così com'è, potrebbe subire un'evoluzione positiva se dovesse essere a sua volta modificato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario, perchè per tali operazioni finanziarie relative ad impianti di carattere industriale è necessario esista un interesse sia da parte di chi dispone di impianti e di macchinari e sia di chi li va ad affittare. Sarebbe piuttosto disdicevole, in un paese che non ha enormi masse di capitali disponibili, da una parte promuovere il *leasing* e dall'altra rifiutare le agevolazioni qualora vi sia un'azienda più grande disposta a costruire un nuovo stabilimento nella stessa area, nonostante vi siano locali già disponibili.

Perciò il fatto di limitare il *leasing* a seconda della dimensione dello stabilimento, soprattutto in una fase piuttosto sperimentale come questa, è tale da creare difficoltà nell'esercizio dell'istituto. E poichè le leggi a tutto dovrebbero servire meno che a creare difficoltà, sono indotto ad essere contrario all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Senatore Ariosto mantiene l'emendamento 8.1 nella sua interezza?

ARIOSTO. Potrei aderire a quanto proposto dal relatore, però mi sembra che il Governo sia globalmente contrario. Perciò lo mantengo nella sua interezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2 presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli im-

pegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 10.

Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato artico-

lo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del « Fondo » di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli

stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

P R E S I D E N T E Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 introdotto dalla Camera dei deputati, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

Il contratto di ricerca dovrà, per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 11 del testo approvato dal Senato, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se dia lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 12.

Il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al secondo comma devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammmodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo

comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Ricordo che alla fine del sesto comma di questo articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, come risulta dall'*errata corrige* allo stampato 211-B, vanno aggiunte le seguenti parole: « I corrispondenti aumenti di capitale sono computati ai fini del limite stabilito nel secondo comma dell'articolo 7 ».

Poichè le Commissioni riunite hanno proposto un nuovo testo del sesto comma, invito il relatore a chiarire all'Assemblea se in tale nuovo testo debbono intendersi comprese o meno le suddette parole.

* **CAROLLO, relatore.** Il comma proposto dalle Commissioni come sostitutivo del sesto comma dell'articolo approvato dal-

la Camera sostituisce l'intero sesto comma, ivi compresa quella parte che non risultava nel testo che originariamente era stato stampato. Prendendo atto del testo originario più quella parte che all'inizio non era stata resa nota, le Commissioni hanno inteso sostituire tutto intero il comma corrispondente dell'articolo 12.

Proprio perchè non nascano equivoci, non tanto qui quanto alla Camera, ribadisco che quelle tre righe, che attengono a certi aumenti di capitale, e che dicevano testualmente, dopo le parole « dei singoli progetti », quanto segue: « I corrispondenti aumenti di capitale sono computati ai fini del limite stabilito nel secondo comma dell'articolo 7 », sono pure sostituite dal testo proposto dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Allora, tanto perchè tutto sia chiaro, ciò che noi ci apprestiamo a votare, per quanto riguarda il sesto comma, è soltanto questo: « Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti ».

CAROLLO, relatore. Sì, signor Presidente. Questo comma che lei ha letto, che è quello proposto dalle Commissioni, sostituisce globalmente il corrispondente sesto comma del testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Con questa precisazione, metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 12 del testo approvato dal Senato, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 13.

È costituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del « Fondo » di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

Il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 14.

È fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo approvato della Camera dei deputati, che modifica l'articolo 13 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 15.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI SpA:

a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;

b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, nn. 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,

n. 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La GEPI SpA comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Nel primo comma, lettera a), dopo la parola « prosegue » inserire le altre: « per non oltre cinque anni ».

15.1 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« In ogni caso la GEPI S.p.A. non può detenere per oltre tre anni dal suo ingresso partecipazioni di controllo nelle imprese di cui alla lettera b) del precedente comma ».

15.2 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, è riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge ».

15.3 GRASSINI, DE VITO, DE GIUSEPPE, CARBONI, CERAMI, DE CAROLIS, ANDÒ, MANCINO

ARIOSTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. Signor Presidente, gli emendamenti presentati a questo articolo

rispondono all'esigenza di evitare che la GEPI si trasformi in una sorta di « manomorta » per le imprese decotte. Si stabilisce pertanto che le nuove partecipazioni GEPI non possono essere detenute per oltre tre anni. Si vuole in questo modo porre la GEPI di fronte alle proprie istituzionali responsabilità e a una più corretta valutazione del rischio per quanto riguarda le nuove partecipazioni.

Per le partecipazioni in corso si prevede un termine di smobilizzo più lungo proprio perchè, se è ragionevole richiedere un maggior rigore per il futuro, sarebbe viceversa irragionevole pretendere analogo rigore per il passato, visto che la GEPI non ha mai potuto operare con direttive precise, in questa materia, emanate dai competenti organi di governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, relatore. Signor Presidente, sono nettamente contrario a tutti e due gli emendamenti proposti dai senatori Ariosto ed altri. Le considerazioni possono essere tante; ne espongo una o due. Le gestioni delle aziende che già fanno parte del gruppo GEPI non potrebbero essere mantenute dalla GEPI oltre cinque anni. Cosa avverrà dopo questi cinque anni nel caso in cui le aziende fossero ancora in condizione di non poter essere trasferite, come la legge istitutiva vuole, ad altre società pubbliche o private che siano? Avverrà che ci sarà un'altra legge di proroga, ma questo limite ai fini, per esempio, delle esposizioni bancarie quale effetto potrà mai avere, se già fin da ora gli istituti di credito sono molto attenti e non raramente molto avari nel dare i soldi necessari perchè le aziende gestite dalla GEPI possano continuare a svolgere una certa attività o almeno ad avere il necessario alimento finanziario per nuovi investimenti? Evidentemente le banche ben più a ragione dovranno opporre un netto rifiuto a che le stesse aziende che oggi si trovano nell'ambito della GEPI trovino l'alimento finanziario necessario. Al-

lora ciò significa decidere fin d'ora di far morire le aziende GEPI.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, il 15.2, siccome si viene ad obbligare la GEPI ad agire solo nel Mezzogiorno, spunta un limite ancora più rigoroso; non più di tre anni le aziende debbono rimanere nell'ambito della GEPI ai fini di un loro riassetto. Se questa fosse una linea valida perchè il compito della GEPI non sia difficile (non dico facile visto che è stato facilitato in larghissima misura al di là del Mezzogiorno) io dovrei dichiararmi favorevole, ma siccome questo non è, sono decisamente contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

G R A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **G R A S S I N I** . Signor Presidente, credo che l'emendamento 15.3 sia estremamente semplice. Nella legge è stata introdotta una norma la quale limita i prossimi interventi della GEPI soltanto al Mezzogiorno; prima attraverso una udienza conoscitiva alla Commissione bilancio e poi in Commissione dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro abbiamo appreso che questa norma rischia di restare lettera morta perchè l'aumento di capitale che la legge, nella versione approvata dalla Camera, concede è praticamente tutto impegnato. E allora, pur rendendomi conto delle difficoltà che il mio emendamento presenta, credo che sia opportuno riservare una aliquota modesta e vorrei dire che siamo poco più che al simbolo, tanto è vero che mi sono limitato ad una percentuale ben inferiore a quella classica del 40 per cento che è normale per il Mezzogiorno e mi sono per giunta limitato agli anni 78 e 79. Credo però che non sia possibile prendere ancora una volta il Mezzogiorno so-

lo a parole come il banco di prova di una politica economica. Pertanto, ritengo che sia nostro dovere introdurre una riserva poco più che simbolica ma necessaria per il Mezzogiorno stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 15.3.

C A R O L L O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Quest'emendamento tende a dare una precisa destinazione territoriale a 58 miliardi sul totale di quelli stanziati per la GEPI che corrispondono, assumendo anche all'interno della somma la parte che per la verità è stata finanziata con un decreto del maggio del 1976, al fabbisogno della GEPI rispetto alle aziende che essa aveva in carico il 31 dicembre 1976. Ho già detto in Commissione e qui ripeto che quella previsione di un fabbisogno totale di 504 miliardi era una previsione valida nel momento in cui è stato calcolato questo fabbisogno. Oggi è già una previsione per qualche misura non sufficiente a far fronte agli oneri che la GEPI ha sulle spalle. Tutto questo non significa affatto che quanto è stabilito in un altro articolo della legge rimanga lettera morta, tanto è vero che la GEPI ha in questo periodo assunto o ha all'esame interventi nel Mezzogiorno per una somma che eccede notevolmente i 58 miliardi qui indicati.

La preoccupazione è quella di capire se questo emendamento intende chiudere per gli esercizi qui richiamati ogni ulteriore finanziamento alla GEPI, poichè ritengo che sia impossibile, anche se con questa legge limitiamo il finanziamento ad una determinata cifra, fronteggiare l'intera situazione che la GEPI ha sulle spalle per tutto il territorio nazionale Nord, Centro e Sud e fronteggiare anche le nuove necessità che sorgono nel Mezzogiorno, con una somma che era

valida a coprire gli impegni assunti al 31 dicembre 1976.

Se così fosse — in proposito chiedo una spiegazione — naturalmente saremmo portati a chiedere con direttiva una decurtazione degli impegni della GEPI con esclusione di quelli che sono stati assunti collegialmente dal Governo attraverso la legge che poi si è chiamata « IPO-GEPI ». Pertanto questi ultimi interventi non verrebbero toccati, ma dovremmo incidere su altri con una riduzione che, approssimativamente, rappresenterebbe la liquidazione di una dozzina di aziende di cui attualmente si occupa la GEPI. Queste sarebbero le conseguenze.

Se invece s'intende che l'emendamento si occupi soltanto di una postazione, per cui non c'è alcuna intenzione di chiudere in rapporto al futuro della GEPI come finanziamento già dal 1978, allora non sorgono difficoltà.

Devo far presente che sul piano del finanziamento, attraverso il credito ordinario ed anche attraverso il credito speciale, la GEPI deve affrontare in questo periodo in un modo particolarmente acuto tutte le difficoltà sopravvenute in conseguenza di una disposizione di legge che il Parlamento ha assunto, modificando le proposte del Governo per quanto riguarda l'EGAM. La limitazione nella restituzione dei prestiti fatti dalle banche all'EGAM ha determinato una chiusura del credito ordinario ed anche un'estrema difficoltà di poter adire al credito speciale per le aziende a partecipazione statale; ma direi ancora di più per quanto riguarda la GEPI.

Non possiamo, quindi, fare previsioni diverse da quelle che sono le previsioni di una utilizzazione quasi totale delle disponibilità create con la legge n. 464 che sono ad esaurimento e delle disponibilità create con la formazione di capitale GEPI.

Per il resto, almeno se non si modifica la situazione presente, avendo già la GEPI delle naturali difficoltà dal momento che assume aziende in *deficit*, queste difficoltà sono oggi quasi totalmente paralizzanti ogni cifra di credito ordinario.

Una dozzina di aziende, ripeto, dovrebbero essere depennate, naturalmente scartando quelle « IPO-GEPI ». Si tratta di aziende di

media o piuttosto alta consistenza, aziende per le quali qualcosa è già stato sborsato (altro non ancora) per raggiungere il totale di 58 miliardi.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I . Signor Presidente, vorrei chiedere se anche per questo emendamento, come già abbiamo fatto per quello del Governo all'articolo 3, si potesse rinviare il momento del voto.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno accantonare allora tutto l'articolo 15.

B A C I C C H I . Sì, signor Presidente, potremmo accantonare l'intero articolo 15 in quanto le argomentazioni portate dal senatore Grassini sono senza dubbio valide, ma debbono essere confrontate con questa realtà che il Ministro ha illustrato ora.

Quindi credo che una soluzione sia possibile trovarla se abbiamo il tempo di riflettere sufficientemente intorno a queste questioni.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, l'articolo 15 resta accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 14 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonchè per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Mi-

nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « artigiano », inserire le altre: « d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica », e sostituire le parole: « può avvalersi » con le altre: « si avvale ».

16.1 ARIOSTO, OCCHIPINTI, RIVA, BUZIO, FENOALTEA, ROCCAMONTE, SARAGAT, SCHIETROMA

A R I O S T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Dichiaro di ritirare l'emendamento 16.1.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 15 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 17.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Sono trasferite al « Fondo » di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima della entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 16 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 18.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei 12 mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute, o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del « Fondo » di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 17 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 19.

Ai consorzi e alle cooperative formate da piccole e medie imprese industriali ed artigiane che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del «Fondo» di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.

Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo nonchè dalle cooperative e loro consorzi previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mez-

zogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, consorzi e società consortili rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonchè le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le società consortili.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Sopprimere l'articolo.

19.1 NENCIONI, BASADONNA

Al primo comma, sostituire le parole: « Ai consorzi e alle cooperative formate da piccole e medie imprese industriali ed artigiane », con le altre:

« Ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127 ».

19.2 BONDI, FINESSI, POLLIDORO, COLOMBO Renato, POLLASTRELLI, MILANI, VANZAN, FERRUCCI, PACINI

Al quarto comma, sopprimere le parole da « nonchè » fino a « 29 settembre 1973, numero 601 ».

19.3 BONDI, FINESSI, POLLIDORO, COLOMBO Renato, POLLASTRELLI, MILANI, VANZAN, FERRUCCI, PACINI

Al quinto comma, dopo le parole « società consortili », inserire le altre « e consorz. di cooperative ».

19.4 BONDI, FINESSI, POLLIDORO, COLOMBO Renato, POLLASTRELLI, MILANI, VANZAN, FERRUCCI, PACINI

BASADONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASADONNA. Mi riporto, signor Presidente, per questo emendamento soppressivo a quanto già ho avuto occasione di esporre in sede di discussione generale.

Comunque, riassumendo, penso che con questa norma si compia una grossa ingiustizia perchè si favoriscono gli istituti che fanno capo ai mediocredito per l'approvvigionamento dei mezzi nei confronti di altri che ricorrono ad altre fonti; per cui si verificherà la corsa ad ottenere i crediti a medio termine, come ha osservato l'onorevole Ministro in un suo discorso alla Camera. E poi penso che una garanzia quasi totale qual è quella prevista dalla norma può dar luogo a conseguenze assolutamente negative senza che le imprese ne traggano un particolare beneficio perchè gli istituti speciali non si preoccupano più di perfezionare e affinare la loro organizzazione di indagine e studio per determinare e valutare il rischio delle operazioni ed effettuare delle scelte dato che i mutui sono coperti quasi al cento per cento, almeno quelli relativi alle piccole industrie, ai piccoli interventi e i soldi prima o poi dovranno ritornare.

Questo significa che gli istituti speciali finiranno per smobilitare le strutture tecniche e di indagine che invece si dovrebbero affinare appunto per la valutazione delle iniziative ed il controllo della realizzazione perchè le banche debbono correre il rischio de-

gli investimenti. Lo stiamo dicendo da tanto tempo e poi adottiamo misure in contrasto con questo principio. Nè si possono smobilitare queste strutture che hanno svolto un compito importante soprattutto per diffondere la conoscenza delle tecnologie aggiornate, della organizzazione moderna dell'industria. Purtroppo queste strutture sono pochissimo conosciute.

Comunque questo è coerente, un po', con certi orientamenti della legge che sono rivolti a svuotare i compiti degli istituti speciali rispetto a quella che è la loro fondamentale funzione di studio, ricerche e approfondimento delle situazioni aziendali e che ha reso possibile di contenere entro limiti accettabili le perdite relative alla fascia delle industrie minori. Senza dire che poi in queste condizioni le banche, gli istituti speciali non potranno più opporsi validamente alle pressioni di ordine politico e sociale perchè si dirà loro: siete coperti dal rischio e quindi potete erogare tranquillamente i finanziamenti.

Non mi dilungo perchè questo è un problema molto vasto e complesso di cui abbiamo parlato anche altre volte e che l'onorevole relatore ben conosce.

Pertanto ritengo che questa innovazione andrebbe esclusa e che l'articolo 19 debba essere soppresso.

BONDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI. Vorrei illustrare brevemente sia l'emendamento 19.2, che il 19.3 e il 19.4 nonchè gli emendamenti 20.1 e 29.1 (per tanto non illustrerò gli ultimi due emendamenti nel momento in cui verranno sottoposti all'esame dell'Assemblea). Ciò perchè sono tutti direttamente collegati l'uno con l'altro. Infatti con l'emendamento 19.2 e con gli altri presentati all'articolo 19, nonchè con quelli presentati agli articoli 20 e 29, si intende essenzialmente rendere più esplicito quanto affermato all'articolo 3 del disegno di legge, laddove, al secondo comma, si dice che il fondo è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese ma-

nifatturiere ed estrattive condotte anche in forma cooperativa che realizzino determinati programmi.

L'affermazione contenuta nell'articolo 3, ma non sempre ripetuta negli articoli successivi, manifesta, sì, la volontà del Parlamento di recepire il valore e il significato della cooperazione, ma non è sufficiente a dare a questa struttura produttiva le possibilità reali per poter utilizzare i benefici che l'attuale disegno di legge prevede.

Ricordo che nella discussione nelle Commissioni riunite 5ª e 10ª lo stesso ministro Donat-Cattin qui presente (si veda il resoconto della seduta del 5 luglio) si è dichiarato tendenzialmente favorevole ad un gruppo di emendamenti in materia di consorzi e cooperative che il collega Renato Colombo aveva preannunciato.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, con gli emendamenti presentati all'articolo 19, nonché agli articoli 20 e 29, si intende colmare la lacuna che il testo approvato nelle Commissioni presenta per ciò che concerne il movimento cooperativo, la cui importanza non solo è richiamata dalla nostra Costituzione, ma è stata sottolineata anche recentemente dai rappresentanti del Governo nella conferenza nazionale delle cooperative.

Per queste ragioni mi auguro che il Senato approvi gli emendamenti presentati unitariamente dai senatori del Partito comunista, del Partito socialista e della Democrazia cristiana, emendamenti sui quali lo stesso ministro Donat-Cattin ha dichiarato di essere tendenzialmente favorevole e che sono stati presentati accogliendo anche la sollecitazione che ci è giunta unitariamente dalla associazione generale della cooperazione italiana, dalla confederazione della cooperazione italiana, dalla lega nazionale delle cooperative e mutue.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **C A R O L L O , relatore.** È stato presentato dai senatori Nencioni e Basadonna lo

emendamento 19.1, soppressivo dell'intero articolo 19. Vorrei premettere che dal punto di vista regolamentare non so fino a quale punto si possa proporre la soppressione dell'intero articolo, visto che il testo originario del Senato comprendeva anche tutta la materia che è regolata con il nuovo articolo 19 (allora era articolo 17). Tuttavia, poichè l'articolo è stato modificato dalla Camera, penso che forse, dal punto di vista regolamentare, la proposta di soppressione possa avere fondamento.

Dal punto di vista politico-operativo, però, non occorre che mi richiami al fatto che il Senato aveva già approvato l'articolo 17, largamente entrato a far parte dell'articolo 19. Non vedo perchè i consorzi di credito, che già svolgono in Italia un'azione che tutti definiscono utile, non debbano essere a loro volta presi in considerazione ai fini dei benefici previsti da questa legge.

Per questa ragione, che mi sembra di per sé fondamentale, a parte le varie considerazioni di ordine tecnico-finanziario e funzionale cui faceva riferimento il collega Basadonna, non posso dichiararmi favorevole alla soppressione dell'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.4 mi dichiaro favorevole, nonostante debba dire che, probabilmente per difetto della mia cultura, talune perplessità continuo ad averle.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo è favorevole agli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.4 illustrati dal senatore Bondi.

P R E S I D E N T E . È quindi contrario all'emendamento 19.1?

D O N A T - C A T T I N , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Mi pareva implicito che fossi contrario alla soppressione di un articolo dal momento che avevo espresso parere favorevole agli emendamenti modificativi ad esso proposti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Bondi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Bondi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Bondi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Facciamo all'esame dell'articolo 20 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

Art. 20.

Alle piccole e medie imprese ammesse ai benefici della presente legge può essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del novanta per cento sino a 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento a cui è

commisurato il tasso di interesse del finanziamento, degli accessori e delle spese, dopo avere esperito tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

A tale scopo è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo centrale di garanzia » per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali.

La dotazione del « Fondo » è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3.

Al « Fondo » si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al primo comma, dopo la parola « imprese », inserire le altre: « anche in forma cooperativa ».

20.1 BONDÌ, FINESSI, POLLIDORO, COLOMBO Renato, POLLASTRELLI, MILANI, VANZAN, FERRUCCI, PACINI

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato in precedenza dal senatore Bondi.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, relatore. Sono favorevole.

DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Bondi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare al mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 21.

Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli

interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, e 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed è emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 19 del testo approvato dal Senato, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite.

Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 22.

È istituita in ogni Regione una Commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

La Commissione è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della Regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono fatte salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 20 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 23.

La Commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

a) accerta, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;

b) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilità dei trasferimenti della mano d'opera, della formazione professionale conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;

c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 28.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 24.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla Commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla Com-

missione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La Commissione regionale per la mobilità della manodopera invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità della manodopera una relazione relativa all'attività svolta.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 25.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento tra-

smettono, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè tenuto conto della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla Regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto, quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.

Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per ridu-

zione del personale dovranno comunicarlo all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 23 del testo approvato dal Senato, con le modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A I B O , segretario:

Art. 26.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentanti, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La Commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle Commissioni regionali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A I B O , segretario:

Al secondo comma sostituire le parole: « tre rappresentanti dei lavoratori », con le altre: « quattro rappresentanti dei lavoratori ».

26.1 NENCIONI, BASADONNA

NENCIONI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un emendamento di una semplicità sconcertante che non richiederebbe neppure un'illustrazione se non vi fosse delle ragioni che io ritengo di carattere politico e soprattutto di carattere sociale.

Dopo un lungo *iter* e dopo una maturazione legislativa durata anni per quanto concerne la rappresentatività delle associazioni sindacali, delle organizzazioni dei lavoratori, dopo che per molto tempo nei provvedimenti legislativi si parlava di organizzazioni maggiormente rappresentative, è stata adottata la dizione che parla di tre rappresentanti dei lavoratori. È stata adottata anche in questo provvedimento l'espressione più comprensiva e vorrei dire dal punto di vista costituzionale più corretta anche in ossequio al principio di libertà sindacale: le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Pertanto si è tolta quell'espressione « maggiormente rappresentative » che non rispon-

deva ad una realtà obiettiva perchè la rappresentatività era meramente soggettiva e comunque ciascuno difendeva una presunta platea rappresentativa superiore. Essa era stata fonte di tensioni e discussioni in Aula e quindi questa nuova nomenclatura è causa di allentamento di tensioni che per il passato si sono verificate. Ma non vorrei che le tensioni tornassero per l'espressione: « tre rappresentanti dei lavoratori », dal momento che le organizzazioni dei lavoratori di ambito nazionale sono quattro.

Questa è la ragione per cui sarebbe opportuno sotto un profilo sociale, in ossequio sempre al rispetto del principio di libertà sindacale, che si parlasse di quattro rappresentanti dei lavoratori, proprio perchè le organizzazioni di carattere nazionale sono quattro. Ecco la ragione del nostro emendamento che è in armonia con la tendenza legislativa che ha già fruttato l'allontanamento di alcune tensioni in questo campo.

Onorevole Ministro, in Commissione lei ebbe a dire di essere contrario senza darne una spiegazione: ma per l'accoglimento spiegazioni di carattere politico ce ne sono. Vi sono anche motivi di carattere sindacale, di carattere costituzionale e di carattere logico. Si tratta di allontanare tensioni e di cercare veramente una via per la vera, autentica libertà sindacale. Ecco perchè quando il « quattro » rappresenta il numero delle organizzazioni dei lavoratori di ambito nazionale, indicare quattro rappresentanti dei lavoratori è un fatto corretto sotto il profilo costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* C A R O L L O , relatore. Signor Presidente, il richiamo alla lettera b) del precedente articolo 1 riporta al CNEL entro il quale le organizzazioni sindacali sono certamente più di tre. Non c'è dubbio che se si fa riferimento alla lettera b) dell'articolo 1

si fa riferimento anche alle organizzazioni sindacali presenti nel CNEL. Quindi coerenza vorrebbe che tutto fosse armonizzato con quel principio dettato dalla lettera *b*) dell'articolo 1 e sotto questo profilo non è che non avrebbe una sua logica l'emendamento 26.1, una volta che è acquisito il principio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1. Per questa ragione mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il testo di questi articoli è stato lungamente discusso dal Ministro del lavoro con tutti i rappresentanti delle parti politiche che hanno contribuito alla elaborazione della legge. Credo che gli equilibri che sorgono dai numeri siano tali da dover essere rispettati. Capisco quello che vuol dire il senatore Nencioni, ma se si aggiungesse un membro per i lavoratori in questa commissione, potrebbe anche venire richiesto un altro rappresentante per gli autonomi e poi ancora si potrebbe chiedere un sesto rappresentante, e così via. Perciò il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 26.1?

NENCIONI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dai senatori Nencioni e Basadonna, per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 24 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 27.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 25 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 28.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » da versare al Fondo di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 26 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 29.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5:

a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d), ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;

b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Su proposta del CIPI, il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.

La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate non potrà essere inferiore, rispettivamente al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a)* può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b)* per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

II) conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del « Fondo speciale per la ricerca applicata » di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissio-

ne parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;

IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali SpA - GEPI.

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessi-

ve lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) ».

A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica. L'utilizzazione di tali quote deve avvenire sulla base di un procedimento di programmazione, nel rispetto dei principi della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Al primo comma, punto I, terzo comma, dopo le parole: « nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate », inserire le altre: « , società cooperative e loro consorzi ».

29.1 **BONDI, FINESSI, POLLIDORO, COLOMBO** Renato, **POLLASTRELLI, MILANI, VANZAN, FERRUCCI, PACINI**

All'ultimo comma sopprimere le parole:

« L'utilizzazione di tali quote deve avvenire sulla base di un procedimento di programmazione, nel rispetto dei principi della presente legge ».

29.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1 è già stato illustrato in precedenza dal senatore Bondi.

DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'emendamento da me presentato tende a sopprimere l'ultima frase dell'ultimo comma dell'articolo 29 che riguarda il finanziamento per le province autonome di Trento e di Bolzano. La frase da eliminare è la seguente: « L'utilizzazione di tali quote deve avvenire sulla base di un procedimento di programmazione, nel rispetto dei principi della presente legge ». La richiesta di soppressione è dovuta al fatto che l'utilizzazione delle quote degli stanziamenti destinate alle due province autonome di Trento e di Bolzano è regolata dall'articolo 15 dello statuto di autonomia il quale prevede per quella utilizzazione l'intesa tra lo Stato e le province realizzata con procedure da definire con le norme di attuazione. Quindi per stare agli accordi che sono stati fatti in materia occorre sopprimere l'ultima frase dell'ultimo comma dell'articolo 29.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLLO, relatore. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 29.1.

DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

V E T T O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, colleghi senatori, sull'orientamento verso una gestione cooperativistica delle imprese vale la pena chiarire il nostro assenso, specialmente quando ci trovassimo di fronte ad una proposta, a mio giudizio non corretta, per la gestione di aziende che non vanno bene. È giusto che la gestione cooperativa cominci dall'inizio, quando le aziende nascono e non quando sono in difficoltà. Vorrei peraltro chiarire che la dizione della legge considera sempre l'impresa industriale, in qualsiasi modo essa sia costituita. Su questo aspetto relativo alle cooperative vorrei spendere una parola per osservare che attorno alla legge si è sviluppata per diversi mesi un'ampia discussione sul significato dei termini di riconversione, ristrutturazione ed attività sostitutive. A me sembra che ciò abbia impedito un approfondimento della consistenza e delle modalità dell'intervento dello Stato nell'incentivazione industriale, polarizzandosi l'attenzione su pochi grandi gruppi, su persone e organismi solo nominalisticamente legati a quel tessuto non completamente esplorato ed esplorabile rappresentato dalla piccola e media industria italiana nella quale colloco anche le cooperative. Essa può allineare oltre 100.000 unità e da sola garantisce tre quarti dell'occupazione, da sola sopporta gli oneri delle avverse congiunture, dei provvedimenti sbagliati, degli orientamenti politici contraddittori, di decisioni condizionanti e condizionate dai citati pochi grandi gruppi di cui mai si finirà di censire il grado di indebitamento, la produttività potenziale, la suddivisione proprietaria.

È ben vero che alla piccola e media industria e quindi anche alle cooperative non

e vietato con questa legge espandersi — se rischiano del proprio — ma non possiamo riconoscere nella legge un grande incentivo psicologico e forse neppure un sufficiente incentivo pratico per il superamento delle difficoltà attuali. In questo senso alcune affermazioni pleonastiche e ripetitive anche per le cooperative mi sembrano politicamente accettabili.

Ho sotto mano due documenti illuminanti: quello che riguarda il ventitreesimo esercizio dell'ISVEIMER ed il consuntivo totale dei finanziamenti di quell'istituto che opera in otto regioni: 7.425 finanziamenti per 2.515 miliardi di lire con la dimensione media dei mutui singoli in 332 milioni nell'arco dei 23 anni. Più importante è il secondo documento: la relazione del Governo sul credito agevolato all'industria per la legge n. 623 in ben 17 anni di esercizio dal 1959 al 1976. Questa relazione mostra che oltre 50.000 operazioni per 7.400 miliardi di finanziamenti danno una media di lire 145 milioni per operazione singola. Queste operazioni sono per il 69,9 per cento localizzate in Italia centro-settentrionale e per il 30,1 nel Mezzogiorno. In quanto agli importi relativi, il 58,2 per cento è localizzato al Nord, il 41,8 per cento nel Mezzogiorno. Tralasciando altri interessanti dati statistici forniti dalla documentazione trentesima che ho citato a stralcio, anche per quanto riguarda la legge n. 1470 che è rimasta in vigore dal 1961 in poi, mi preme solo notare che non è stato raggiunto nella distribuzione delle due aree geografiche l'equilibrio del 50 per cento disposto dall'articolo 6 della legge n. 623, modificato dall'articolo 9 della legge n. 649 del 1961, pur essendo state prese in considerazione tutte le domande per il Mezzogiorno presentate dagli istituti di credito fino all'8 novembre del 1976; queste citazioni servono a me solo per richiamare la citata realtà dimensionale dell'industria italiana. Nè credo che la legge odierna, nono-

stante opinabili considerazioni sull'effetto perverso che in passato il credito agevolato avrebbe provocato sull'economia industriale, possa modificare molto e rapidamente le nostre strutture che singolarmente per altro si pongono, debbono porsi e comunque subiscono il problema. Una recente proposta mi sembra degna di attenzione in materia di riconversione, perchè basata più su una realtà aziendale che non su desideri trascritti o trascrivibili in legge. Essa distingue la riconversione in permanente (che prevede cioè un salto tecnologico), in obbligata (per la sopravvivenza dell'impresa) e in ristrutturazione (organizzativa).

L'intervento pubblico è ipotizzato tramite due « agenzie » esistenti in Italia per la riconversione permanente, rispettivamente, per quella obbligata e per la ristrutturazione: a mezzo IMI e GEPI l'intervento pubblico è richiesto in chiave « funzionale » e non « assistenziale ». Fin qui la proposta, che a me sarebbe piaciuta di più di tante altre diatribe e *querelles* che si sono svolte anche a livello scientifico universitario su questo disegno di legge; mi sarebbe piaciuta di più per la piccola e media industria e quindi anche per aziende cooperative che non possono nascere evidentemente con dimensioni di una multinazionale. A questa piccola e media industria noi riteniamo debba essere dedicata maggiore attenzione; lo chiediamo e ci proponiamo di farlo. Abbiamo visto l'emendamento del Governo all'articolo 3, ora all'attenzione dei Gruppi, ed io esprimo l'auspicio che si comprenda che realtà effettiva sottenda tale tipo di proposta anche in termini psicologici per decine di migliaia di piccole aziende industriali che in questo momento « tengono » al di là di quelle grosse le cui difficoltà monopolizzano le discussioni politiche.

La citata disputa, anche scientifica, oltre che letteraria, finanziaria e politica sulla riconversione deve rendere accorti tutti gli operatori (impresa, lavoratori, sindacato, banche, amministratori locali) costretti al pragmatismo quotidiano, contro un impossibile miracolismo di immediati e completi interventi pubblici in tutte le località, per tutte le unità in crisi, per tutti i settori, per

tutti i programmi produttivi e di investimento.

Riconversione può e deve significare un passaggio storico per l'economia italiana, per l'urgenza di impiegare, combinate al meglio, le risorse disponibili — severamente accertate ed oculatamente collocate — per l'avvio di produzioni nuove, per la qualificata permanente presenza su mercati nuovi, per un diverso modo di produrre ad un diverso livello e forse anche di organizzare, di conseguenza, la vita civile.

È quindi evidente che le leggi ed i mezzi finanziari sono necessari ma non sufficienti al superamento della crisi più profonda che ha colpito l'Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Queste sono le motivazioni per la votazione favorevole all'emendamento Bondi, ma anche il nostro giudizio sui limiti del provvedimento che desideriamo però al più presto operante con l'impegno di ciascuno per la propria responsabilità e quale punto di riferimento realistico per speranze che non devono andare deluse neppure per quelle piccole imprese e per quell'artigianato che abbiamo inseriti in una legge di riconversione industriale che altrimenti rischia di privilegiare soltanto le necessità di grossi gruppi.

Se mi è concesso ancora un po' di tempo, vorrei esprimermi, in aggiunta all'illustrazione fatta dal Ministro, sull'emendamento all'articolo 29 che sopprime l'ultimo capoverso il quale condizionerebbe in un certo senso l'utilizzo di quote del fondo riservate statuarmente alle province autonome di Trento e Bolzano. Vorrei aggiungere che non si tratta solo di evitare un *vulnus* costituzionale nei rapporti tra autonomie saldamente radicate e abbondantemente difese e lo Stato ma di fare anche una valutazione di merito nel senso di evitare in questa sede un certo tipo di gabbia per l'utilizzo di quei fondi; oltre che andare contro il dettato costituzionale il vincolo sarebbe contraddittorio ed impossibile da praticare dato che questa legge, attraverso ripetuti aggiustamenti, sta diventando un regolamento di applicazione oltre ad uno strumento programmatico e di pronto impiego, e rischierebbe di vanificare

a lunga e media durata il riassetto della struttura industriale di intere vallate prive di alternative.

Mi auguro, pertanto, facendo queste considerazioni, che anche l'assetto ed il ruolo delle aziende piccole e medie, delle quali ho cercato di dare una dimensione dicendo quale sia il credito agevolato ed il numero delle operazioni fatte in questi anni, escano rafforzati in una visione di piena validità tecnica, produttiva, economica e sociale e con pari dignità rispetto ai maggiori gruppi ai quali corrispondono maggiori possibilità, ma anche maggiori problemi d'ogni genere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 29. 1, presentato dal senatore Bondi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29. 2 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

N O È . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **N O È .** Signor Presidente, nell'articolo 29, al punto II), si parla di conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, e della ricerca applicata mi permetto di raccomandare in modo particolare gli impianti per la produzione mista di calore-energia. Questi impianti sono oggetto, da parte della Comunità, di un'attenzione particolare, tanto che ne parlano sia una proposta di regolamento della Commissione al Consiglio, che è attualmente allo studio del Parlamento e che concerne la concessione di aiuti finanziari a progetti dimostrativi che permettano risparmi di energia, sia una raccomandazione per

istituire negli Stati membri organi consultivi per la produzione mista di calore e di elettricità.

A nessuno sfugge che il nostro paese, essendo tributario nel campo energetico, ha interesse, in modo particolare, a poter marciare con una certa rapidità in questo settore, e pertanto che in una centrale si possa produrre del vapore il quale, passando per una turbina, produca energia elettrica e poi entri in un processo industriale per soddisfare esigenze industriali. È questa un'applicazione del concetto di energia totale secondo il quale nulla, o pochissimo, viene sciupato. Del resto, anche il relatore al Parlamento europeo, il francese Cointat, che tra l'altro nel Senato francese è presidente della Commissione per l'energia, la raccomanda sottolineando il concetto classico di energia totale.

Ricordo che la Germania ha lungamente operato, senza arrivare peraltro ad una conclusione, per un impianto assai grande, in condizioni industriali ottime perchè vi sono numerose industrie che avrebbero assorbito il vapore, ma la situazione locale ha creato vincoli tali da non rendere possibile una soluzione. Da noi c'è il problema della scelta dei siti e bisogna cercare di raggiungere il doppio obiettivo dell'energia e del calore.

Avevo parlato di questo problema nel mio ordine del giorno che purtroppo non ho potuto illustrare ieri perchè impegnato a Bruxelles. In esso aggiungevo una raccomandazione circa una certa utilizzazione idroelettrica ancora possibile nel nostro paese. Mi rendo benissimo conto che dieci miliardi di chilovattora ancora producibili non si potranno realizzare se non in parte, sia per vincoli locali che per altri motivi, ma qualcosa si potrà ragionevolmente fare.

Infine, accanto alla questione della produzione mista di calore ed energia, attualmente è allo studio il programma della Comunità circa pompe che assorbano dalle acque di scarico delle centrali, siano esse tradizionali o nucleari, il calore perchè non finisca nei fiumi. Si tratta di un procedimento complicato, ma penso che possa essere oggetto di utile attenzione nel quadro del fondo speciale per la ricerca applicata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che modifica l'articolo 27 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:

in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;

e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dobbiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato.

Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Dopo le parole: « 30 giugno 1967, n. 1523 », sostituire l'ultima parte del sesto comma con la seguente: « ; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione ».

3.2

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

D O N A T - C A T T I N , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si tratta di una modificazione di un certo rilievo che, tuttavia, non consentirà, secondo le mie previsioni, di vedere moltissimi progetti di piccole e medie imprese adire la legge. Ad ogni modo mi rimetto al voto dell'Assemblea e dichiaro di ritirare l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 15 precedentemente accantonato.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, *ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Avevo chiesto un chiarimento rispetto alle finalità dell'emendamento 15.3, chiarimento che non ho avuto. Pertanto, non avendolo avuto, devo dire che successivamente esamineremo le possibilità di smobilitazione di alcune attività della GEPI che partono da quelle cantieristiche per arrivare a quelle elettroniche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Ariosto e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Grassini e da altri senatori, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Esaurito l'esame degli articoli, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

REBECCHINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBECCHINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana voterà il provvedimento, nella consapevolezza di alcuni suoi limiti ed anche di alcune sue indubbe potenzialità. Voterà quindi con sufficiente convinzione il disegno di legge non considerandolo risolutivo a se stante, ma come momento — sia pure rilevante — di una più vasta azione che deve tendere, attraverso un recupero di mobilità e dinamismo di tutti i fattori della produzione, ad un riequilibrio del nostro apparato produttivo e del nostro sistema economico.

Voteremo certo con maggiore convinzione dopo le modifiche che si sono rese necessarie a seguito del necessario approfondimento critico che si è dovuto operare in merito al testo licenziato in seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

D'altronde la relazione del senatore Carrollo, lucida, acuta e completa, ed il dibattito che ha avuto luogo nelle Commissioni

industria e bilancio prima e poi nell'Aula hanno dimostrato a sufficienza quanto fosse necessario questo intervento e quanto sia stato responsabile il nostro lavoro non perseguendo intenti perfezionistici ma solo puntando ad alcune modifiche essenziali, convinti che l'ottimo poteva essere nemico del bene e quindi nell'intento di arrivare al varo del provvedimento, anche per consentire al provvedimento di iniziare a scontare *ex ante* la necessaria azione anticongiunturale, attualizzando per quanto possibile gli aspetti anticongiunturali di esso.

In sostanza, signor Presidente, abbiamo ritenuto che una conclusione del laborioso *iter* di questo disegno di legge — uno dei più travagliati e dei più lunghi — con quelle poche, essenziali modifiche apportate al testo licenziato dalla Camera, avrebbe consentito di esercitare un'azione anticongiunturale più immediata ed efficace di quella che certamente si sarebbe potuta ottenere con emendamenti che avessero perseguito più specifiche finalità anticongiunturali ma che tuttavia ne avessero prolungato ancora l'*iter* legislativo, impedendo quindi di poter attualizzare gli effetti dell'azione che ci si propone.

Purtroppo gli osservatori economici più attendibili, sia nazionali sia internazionali, ed in particolare l'OCSE, concordano oggi nel prevedere un rallentamento dell'attività economica in Italia nel secondo semestre di quest'anno e lo attribuiscono ad un verosimile raffreddamento della attività industriale.

Ecco perchè — io credo — il disegno di legge sulla riconversione industriale deve ormai divenire rapidamente legge dello Stato al fine di contrastare, per quanto possibile, la flessione dell'attività produttiva, di cui anche gli indicatori economici di aprile e di maggio mostrano già dei segni premonitori non certo esaltanti.

Nell'apportare quelle poche modifiche, essenziali e necessarie — come dicevo — al testo licenziato dalla Camera, l'impegno del Gruppo della democrazia cristiana ed anche il lavoro dei Gruppi nelle Commissioni industria e bilancio, e poi in Aula, sono stati più che mai, in questa fase, attenti

per evitare — come ha detto giustamente Carollo — che si potesse determinare una sorta di palleggiamento tra i due rami del Parlamento, che avrebbe impedito il varo di una legge ormai attesa da oltre un anno e mezzo e che deve far compiere un primo passo nella necessaria ristrutturazione e riconversione del nostro apparato produttivo.

Le aree di intervento su cui abbiamo operato sono, come è stato qui ricordato, sostanzialmente tre: uno snellimento, un più celere *iter* delle procedure, che rimangono peraltro ancora indubbiamente rigide, pesanti, esasperatamente minuziose; una più precisa e puntuale definizione — questo ci sembra molto importante — dei compiti del CIPI, per il coordinamento della politica industriale nell'ambito del CIPE, evitando ovviamente due istanze che avrebbero appesantito formidabilmente il meccanismo; infine, alcune modifiche delle disposizioni relative alle partecipazioni statali che si sono rese necessarie proprio per evitare che si potesse incidere negativamente sulla natura e quindi sulla logica e sulla formula su cui si regge l'ordinamento del sistema delle imprese a partecipazione statale.

Il provvedimento peraltro non può essere considerato, come dicevo, che un contributo, sia pure rilevante, ad una più vasta azione che deve tendere a riequilibrare il nostro sistema economico, restituendo ad esso un recupero di mobilità di tutti i fattori della produzione; un momento, quindi, non insignificante, di una più generale strategia che deve essere volta a ristabilire condizioni reali di ripresa e di riequilibrio della nostra economia.

Intanto si può dire che, insieme ai limiti e ai condizionamenti che presenta il provvedimento, vi sono però indubbe novità, che rappresentano anche indubbe potenzialità. Esse sono soprattutto le seguenti: gestione collegiale a livello di Governo della politica industriale; controllo parlamentare di tale gestione; meccanismi di rivitalizzazione e di verifica delle attività delle imprese; credito finalizzato a programmazioni di settore — questo è un punto estremamente qualificante che ci sembra di dover sotto-

lineare — ed infine priorità accordata al Mezzogiorno per nuove attività industriali e per gli interventi della GEPI.

In sostanza si comincia a porre l'esigenza di una corretta definizione del ruolo rispettivo dello Stato e delle imprese per tentare di uscire dalla crisi evitando azioni surrogatorie dello Stato nei confronti delle imprese ed al contrario chiamando queste ad una piena esplicazione delle proprie specifiche capacità e responsabilità.

Tali innovazioni debbono essere il supporto di una più generale strategia di politica industriale che non può più oscillare tra le generiche enunciazioni di priorità non meglio identificate e non meglio precisate ed un indiscriminato supporto alle richieste che spesso promanano dalle imprese stesse o dalle forze sociali.

Occorrerà quindi che l'interessamento dello Stato abbia luogo secondo criteri di generalità e di certezza che consentano i necessari controlli sull'impiego dei capitali pubblici, non irrilevanti, stanziati per la riconversione, senza interferire però con la esplicazione dell'attività imprenditoriale e in ispecie con singoli interventi gestionali.

Un sintomo fondamentale di un'azione imprenditoriale volta a concorrere alla soluzione della crisi e quindi un sintomo della sua aderenza allo spirito oltrechè alla lettera del disegno di legge è fornito dal fatto che all'utilizzo di capitale pubblico debba corrispondere una mobilitazione di capitali di rischio privati.

Tale mobilitazione di per sè è una forma di controllo dell'iniziativa intrapresa, tra le più dirette e tra le più incisive, oltrechè una importante misura dell'efficacia operativa del provvedimento stesso. Ciò ovviamente non può non implicare però una modifica dell'attuale contesto dell'economia italiana tale da restituire alle imprese la necessaria capacità di conseguire non su un piano meramente congiunturale, o con azioni di tipo speculativo, quei margini di gestione necessari a stimolare gli investimenti ed a creare l'indispensabile capacità di autofinanziamento.

Al riguardo potrà essere molto utile il lavoro che abbiamo iniziato nella 5ª Commis-

sione bilancio in ordine all'indagine conoscitiva che si propone di verificare la condizione finanziaria delle imprese e che già stamane dalla prima audizione ha dimostrato quanto potrà essere importante questo lavoro.

Intanto il disegno di legge dovrà considerare gli investimenti non sotto il loro aspetto, anche importante, di spesa, ma nella loro capacità di produrre reddito, essendo questo l'unico modo per garantire che i posti di lavoro che venissero creati o preservati siano realmente permanenti e non abbiano quindi un carattere di salvataggio forzatamente temporaneo e capace quindi di spostare nel tempo, aggravandoli, i problemi già gravi che oggi sono sul tappeto.

Realisticamente va detto che questo provvedimento, anche per la perdurante situazione di sottoutilizzo di molta capacità produttiva, non potrà perseguire il duplice obiettivo di concorrere a ridar slancio al sistema produttivo e contemporaneamente fungere da strumento di protezione contro le immediate conseguenze della riconversione che esso stesso tende a promuovere.

Per questo è bene insistere e ribadire che il disegno di legge sulla ristrutturazione e riconversione, isolatamente considerato, non può certo essere risolutivo e che altre azioni dovranno essere presto intraprese, deliberando con cognizione di causa.

Rappresenta comunque, questo provvedimento, un primo passo che potrà consentire l'avvio di due fatti molto importanti, e cioè: il coordinamento della politica industriale ed una programmazione di settore realistica e quindi efficace.

Per questo il Gruppo della democrazia cristiana, considerando il provvedimento in esame un momento di una più vasta strategia di ripresa e di riequilibrio del nostro sistema economico, darà ad esso il proprio voto e la propria approvazione. (*Vivi applausi dal centro*).

T A L A M O N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non ritengo che sia questo il momento più opportuno del dibattito per addentrarci in critiche di dettaglio al testo di legge in esame. Lo ha fatto ampiamente, partecipando alla discussione generale, il mio compagno di partito senatore Colombo, e, poichè condivido pienamente le considerazioni di carattere tecnico e politico che egli ha puntualmente esposto, trascuro di esprimere a mia volta giudizi sulle innovazioni che nel testo della legge trasmessoci dalla Camera sono state introdotte dal Senato. Un fatto è certo ed è che per il buon nome e il prestigio del Parlamento e delle forze politiche in esso rappresentate si licenzi definitivamente questo provvedimento legislativo con l'augurio che altrettanto faccia poi l'altro ramo del Parlamento e si ponga termine a questo palleggio di modifiche e di proposte. Si affidi finalmente la legge al giudizio definitivo del paese, delle forze economiche e sociali che alla sua applicazione sono direttamente interessate. Si ponga fine al dibattito parlamentare e si ponga fine alle attese che giustamente o ingiustamente si sono andate maturando nelle categorie imprenditoriali e dei lavoratori del settore industriale, attese che in alcuni casi hanno determinato un dannoso rallentamento delle iniziative produttive.

Sono trascorsi oltre nove mesi da che ha avuto inizio al Senato l'esame di questo disegno di legge e fin dalle prime battute della discussione la nostra parte politica ha fatto presente la necessità di apportare al testo proposto modifiche di fondo. Considerata però la urgenza di dare al paese una normativa in tema di intervento statale a favore della produzione industriale, abbiamo allora deciso di rinunciare alle nostre posizioni pur di rendere spedito l'iter parlamentare della legge.

Malgrado questa nostra rinuncia, la discussione è stata ugualmente lunga e a volte accesa e al provvedimento è venuta così a mancare l'efficacia della urgenza che gli si voleva attribuire.

Questo fatto non è da imputare alle bizzarrie politiche e tecniche di questo o quel

parlamentare e di questa o quella parte politica, ma alle incongruenze e alle carenze che via via sono andate emergendo dal testo del disegno di legge.

I proponenti, evidentemente ammaestrati dal fallimento della proposta di legge Moro-La Malfa, di infausta memoria, e con l'intento di tenere conto del vasto coro di critiche che quel testo aveva allora suscitato nel paese, hanno creduto di concentrare in un solo disegno di legge tutte le misure giuridiche utili e necessarie per fare uscire dall'incombente stato di crisi l'attività produttiva nazionale.

Ne è risultato un testo che noi giudichiamo e giudichiamo insoddisfacente, perchè privo di base seria, privo della indicazione di una qualunque strategia industriale a cui fare riferimento per i programmi di ristrutturazione e di riconversione; e per base seria noi intendiamo la strategia degli obiettivi, naturalmente ponendo in testa a tali obiettivi quello della occupazione.

Debbo dire che se buone almeno erano le intenzioni, meno buono si è rivelato il prodotto dello sforzo elaborativo che ha portato in Parlamento un disegno di legge forse troppo meticolosamente elaborato per la parte procedurale e burocratica, ma sicuramente privo dell'anima di una vera politica industriale di cui il paese ha invece necessità.

Sappiamo tutti che esiste un problema di pronto intervento per il salvataggio di imprese che si trovano in crisi, crisi determinata da cause quasi sempre diverse l'una dall'altra; aziende in crisi perchè il loro prodotto non ha più mercato, altre a causa di cattiva conduzione imprenditoriale, altre perchè dimostratesi incapaci di assorbire il rincaro dei costi della materia prima, del denaro e del lavoro, altre ancora perchè costrette ad operare con impianti ed attrezzature obsolete e comunque non all'altezza delle moderne tecnologie, situazione questa causata da una errata e colpevole politica aziendale che ha mirato esclusivamente al profitto, nei tempi in cui la produzione avrebbe consentito margini sufficienti per sopportare l'onere di un adeguato rinnovamento.

Il problema del salvataggio delle imprese è purtroppo una realtà e non solo italiana ed è un aspetto della politica industriale che si è particolarmente accentuato in questo ultimo decennio.

Come ho detto prima, il salvataggio va visto impresa per impresa, valutando l'opportunità o meno dell'intervento alla luce delle condizioni di mercato in cui l'impresa stessa opera. L'aver riassunto in una sola legge questa possibilità di intervento, anziché distribuirla a pioggia come si è praticato nel passato, è senza dubbio un aspetto positivo che ravvisiamo nella legge in esame, anche se vanificato dalle complesse procedure previste.

Esisteva anche ed esiste per molti settori merceologici la necessità di un cambio di produzione perchè cambiate sono le esigenze da soddisfare sia del mercato interno che del mercato estero, cambiamenti in parte definitivi e in parte temporanei. Esiste infine un problema di previsioni delle future esigenze dei mercati alle quali adeguare le strutture produttive del settore.

A me pare che l'aver preteso di risolvere problemi di così vasta portata sia dal punto di vista tecnologico e scientifico che da quello finanziario con questo disegno di legge rappresenti una ambizione eccessiva. Con l'impostazione data a questa legge si rischia di compiere il percorso in senso inverso: si predispongono gli strumenti e non si provvede alla elaborazione dei programmi nel quadro di una più vasta strategia industriale di cui il paese è privo e nell'ambito della quale utilizzare proficuamente tali strumenti. Il problema dell'emergenza richiedeva provvedimenti a sè stanti e limitati a pochissimi casi di particolare gravità, mentre restava a disposizione del Governo e del Parlamento tutto il tempo necessario per avviare un serio dibattito oltre che nel Parlamento anche nel paese per la formulazione di un piano programmatico valido certamente per tempi medi, se non anche per tempi lunghi.

Non ho io certamente la pretesa di indicare in questa sede le linee di condotta che si sarebbero dovute seguire per tracciare questo piano. Credo però di poter dire che

un documento di tale importanza non può essere semplicemente il frutto del lavoro di pur valenti studiosi ed economisti, poi rimesso al Parlamento, ma deve trovare la controprova in un ampio dibattito da aprire nel paese, ad ogni livello territoriale, con le forze politiche, economiche e sindacali direttamente interessate al problema.

Qualche collega, nel corso delle discussioni che si sono accese su questa legge, ha replicato a nostre obiezioni su questo tema ricordando con ironia quanto in proposito si è cercato di fare in passato per iniziativa dei socialisti, iniziativa che non ha trovato compimento e quindi applicazione perchè troppo complesse e addirittura avveniristiche o astratte furono allora giudicate quelle previsioni. La verità è che a quel tempo non faceva comodo a certe forze politiche ed economiche mettere ordine nel settore della produzione industriale e tanto meno programmare, e si è fatto allora tutto il possibile per far fallire quei progetti arrivando a sabotare quegli adempimenti che essi comportavano, ivi compresa una leale partecipazione degli operatori alla prevista indispensabile contrattazione tra le parti. Noi socialisti non abbiamo nulla da rinnegare di quelle proposte, mentre è il paese che sta pagando un elevato prezzo per la colpevole ostilità con cui sono state avversate. I paesi più industrializzati del mondo, e in particolare i paesi della Comunità economica europea, si sono dati dei piani programmatici, mentre noi abbiamo preferito proseguire in modo disordinato sulla strada del vivere alla giornata godendo del falso benessere all'epoca del *boom* economico e pagando, o meglio, facendo pagare ai lavoratori poi l'alto prezzo della recessione.

Tornando al disegno di legge, voglio rilevare come con l'articolo 3 si è voluto rendere omaggio al Mezzogiorno, eterno problema irrisolto del nostro paese, indicando condizioni di particolare favore per le iniziative imprenditoriali da avviare al Sud. Io credo che siamo tutti convinti che non è questo il modo più idoneo, anche se è il solo a nostra disposizione, per avviare a soluzione il problema dell'occupazione nel Sud.

Non è nemmeno scoraggiando iniziative al Centro o al Nord che si convincono gli imprenditori a trasferirsi al Sud, come del resto sarebbe giusto che facessero di propria iniziativa. Il problema del Mezzogiorno lo si risolve fissando in modo chiaro e definitivo delle precise linee programmatiche che tengano rigorosamente conto della distribuzione su tutto il territorio nazionale della manodopera disponibile e indicando in modo fermo le iniziative industriali che solo nel Mezzogiorno possono trovare collocazione. Questa politica deve vedere innanzitutto all'avanguardia le imprese con capitale pubblico alle quali tra l'altro non devono essere consentiti nè errori di valutazione nè ripensamenti in proposito.

Parte di questi problemi e le relative soluzioni sono sì ricordati nella legge ed affidati alle capacità elaborative e alle decisioni del CIPE e del CIPI con l'ausilio di un'apposita Commissione parlamentare. Questa normativa potrebbe anche essere considerata manifestazione di volontà per avviare finalmente una seria programmazione nazionale, ma noi la consideriamo valida solo come fase finale di un processo elaborativo più vasto e democratico che nella legge è invece completamente dimenticato.

Restano quindi le nostre critiche di fondo a questo disegno di legge e restano le nostre profonde riserve sulla rispondenza del testo alle effettive esigenze del settore.

Un esame criticamente negativo quale quello formulato dalla nostra parte politica potrebbe anche concludersi con l'espressione di un giudizio completamente negativo. Non saremmo però obiettivi e mancheremmo di lealtà verso i colleghi delle altre parti politiche se non riconosciamo che alcune nostre proposte migliorative, e particolarmente quelle riguardanti gli aspetti di più diretto interesse per il Mezzogiorno, sono state oggetto di attenzione ed anche accolte, ed è per questo motivo che il Gruppo socialista si asterrà dal voto su questo disegno di legge. *(Applausi dalla sinistra)*.

R O M A N Ò. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ò. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare come voterà il nostro Gruppo mi basterebbe richiamare i termini del mio intervento di ieri e potrei fermarmi qui, ma la replica del relatore mi induce a fare qualche aggiunta. Ieri il relatore — mi dispiace che non sia presente — è stato molto generoso nel citarmi, ma non sempre pertinente. Un po' come don Ferrante che se la prendeva con le stelle, il senatore Carollo ha costruito un suo schema di comodo e ha eletto me ed altri colleghi a suoi interlocutori di comodo. Poco male, però sono costretto a ripetere almeno in parte le cose che ho già detto, sperando di farmi capire meglio e premettendo, anche se può apparire pleonastico, che ieri non esprimevo opinioni solo mie, ma parlavo a nome e per delega del mio Gruppo.

Nel valutare il testo della legge, come ci è stato restituito dalla Camera, i miei colleghi ed io pensavamo e pensiamo tuttora che il problema non sia quello di polemizzare con la Camera, ma di capire perchè sono state introdotte le tante modifiche che sono state apportate. Abbiamo convenuto nel ritenere che ogni volta che si affronta un provvedimento economico viene a galla una contraddizione di fondo del nostro sistema e cioè quella che si genera tra la necessità, sempre più frequente, di interventi dello Stato da un lato, e dall'altro la mancanza di una programmazione generale e di un quadro delle strategie. Gli interventi congiunturali hanno senso ed efficacia solo se si inseriscono in un quadro programmatico definito, altrimenti si riducono a palliativi o, in altra ipotesi, purtroppo facile da verificarsi e che si è verificata tante volte in passato, in sprechi e dispersioni di ricchezza. Questo spiega nel caso di questa legge, nel quale l'intenzione e la preoccupazione di evitare un esito di questo tipo sono state particolarmente acute, perchè si è esasperata la parte relativa ai controlli e quindi si sono complicate le procedure. Ma ciò è inevitabile finchè quella contraddizione non si risolve in un chiarimento della situazione politica che permetta di

costruire finalmente uno strumento fondamentale di orientamento, di indirizzo e di governo dell'economia. Fino ad allora i provvedimenti economici saranno sempre caratterizzati dall'indecisione tra una natura congiunturale ed un'altra natura, quella di voler essere dei documenti di politica della programmazione. Ora far coesistere queste due nature è un compito difficile ed è anche il limite di questa legge la quale è una legge ancipite; rischia di non essere efficace come intervento di breve termine e certamente non risponde all'esigenza di tracciare un programma completo e di largo respiro. Aggiungo, riprendendo accenni sparsi nella replica del relatore, che nella legge non è definito abbastanza chiaramente lo spazio di autonomia dell'impresa, momento essenziale — su questo concordo pienamente — del quadro e dell'attività economica. Ma ieri ho anche detto che questo provvedimento, che esce da lunghi dibattiti, è anche la sintesi e il risultato di una lunga riflessione sui problemi sia contingenti sia strutturali della nostra economia, e questo è un pregio della legge, che permette che essa sia effettivamente un passo in avanti al quale non c'è dubbio che ne dovranno seguire altri. Ma intanto si fa questo.

Per tutte queste ragioni, il nostro Gruppo si asterrà.

O C C H I P I N T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O C C H I P I N T I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Senato si appresta a votare ha avuto un *iter* particolarmente tormentato e ritorna al nostro esame dopo le variazioni apportate dalla Camera al testo licenziato dalla nostra Assemblea nella seduta, se non ricordo male, del 17 dicembre scorso.

L'intervento del senatore Ariosto, nella sua qualità di presidente del Gruppo, è stato illuminante delle perplessità che la mia parte politica ha denunciato sulla effettiva capacità risolutiva del provvedimento legi-

slativo in esame. Le ombre predominano sui pochi e tenui sprazzi di luce e, a nostro avviso, la sua complessa e macchinosa applicazione finirà col richiedere tempi non brevi alla fruttificazione di cui pur si reclama la sollecita maturazione. È nostra convinzione ancora che il testo attuale risulta peggiorato, rispetto a quello pervenuto dalla Camera, dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, che, riteniamo, hanno finito col cancellare del tutto i già insufficienti elementi di certezza e di trasparenza nell'erogazione degli incentivi. Di ben altra ampiezza dei semplici fattori di carattere finanziario sono i motivi che caratterizzano la crisi del sistema industriale italiano. Il senatore Ariosto è stato lapidario nella elencazione di essi. Si tratta, infatti, di fronteggiare l'insufficienza di iniziativa imprenditoriale con interventi diretti a creare le condizioni per l'operare di nuove imprese in settori caratterizzati da un rischio molto elevato; di restituire un quadro di certezza ad iniziative imprenditoriali rendendo chiaro, con adeguate misure di politica industriale, l'effetto trainante della domanda estera; di sviluppare tutta la nuova capacità produttiva e l'occupazione industriale nel Mezzogiorno, avviando contestualmente processi di riequilibrio regionale nel Centro-Nord.

È illusorio ritenere, soprattutto in rapporto all'esigenza di sviluppare l'occupazione nel Mezzogiorno, che questi processi possano essere guidati dal mercato. Va anzi sottolineato che se il provvedimento per la riconversione fosse stato limitato alla ristrutturazione finanziaria di talune grandi imprese ovvero ad interventi di tipo congiunturale, come sembrava volere la Democrazia cristiana, esso avrebbe soltanto contribuito a rafforzare la struttura industriale del Nord Italia, penalizzando ancora una volta in termini di investimenti e di risorse il Mezzogiorno.

Non c'è dubbio che accanto a questo obiettivo il provvedimento avrebbe dovuto proporsi lo scopo di incentivare l'aumento del capitale di rischio in rapporto all'indebitamento delle imprese. Proprio per questo venivano previste nel testo approvato

dalla Camera misure certe e vincolanti per tutte le imprese riguardo al problema della ricapitalizzazione. Era, infatti, essenziale che lo Stato non contribuisse ad aggravare con nuove, massicce immissioni di credito agevolato i già pesanti livelli di indebitamento delle imprese beneficiarie.

Questo obiettivo sembrava particolarmente importante per il Mezzogiorno in quanto misure idonee a perseguirlo avrebbero implicitamente favorito la localizzazione nell'area meridionale di vere e proprie imprese e non semplicemente di impianti, o, ancor peggio, di produzioni delegate.

Ci sembra che gli emendamenti approvati dalle Commissioni abbiano stravolto e vanificato il senso delle misure approvate dalla Camera sul problema degli aumenti di capitale. Ciò in primo luogo perchè la misura di tali aumenti è affidata a meri criteri discrezionali del CIPI non sorretti da alcun indirizzo predeterminato; in secondo luogo perchè la misura degli aumenti di capitale viene determinata in modo tale da consentire agli imprenditori la sostanziale elusione delle norme.

È dunque fatale che anche questo provvedimento, che pure veniva impostato su presupposti tecnico-culturali più rigorosi di quelli delle passate leggi sugli incentivi, ricada nell'area delle misure assistenziali e di salvataggio; nè si può concordare con gli emendamenti apportati dalle Commissioni relativamente alle norme sulle partecipazioni statali.

Il testo della Camera conteneva l'esplicito riferimento ai programmi finalizzati come criterio guida per la formulazione dei programmi di investimento delle imprese pubbliche. Il fatto che questo criterio sia stato soppresso con l'emendamento del senatore Colajanni dimostra, a nostro avviso, come anche il Gruppo comunista non sia insensibile a talune sollecitazioni della borghesia di Stato.

Il collegamento con i programmi finalizzati non rispondeva, secondo noi, all'assurda pretesa di imporre lacci e laccioli alla iniziativa imprenditoriale dei gruppi pubblici, bensì all'esigenza, che condiziona le sorti dell'intera legge nella sua efficacia

applicativa, di coinvolgere in modo penetrante l'iniziativa pubblica nei settori industriali da ristrutturare nei quali essa ha una presenza dominante.

Per queste ragioni saremmo sollecitati a votare contro se il testo non fosse anche in gran parte frutto del nostro impegno nell'altro ramo del Parlamento per alcuni aspetti tra i più significativi come il quadro di programmazione degli interventi e la stessa normativa sui programmi e sulle modalità di approvvigionamento finanziario delle partecipazioni statali.

Sono queste considerazioni di ordine positivo che in qualche modo compensano gli emendamenti negativi apportati in questa ultima lettura. Di conseguenza annuncio il voto di astensione del Gruppo socialdemocratico.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il faticoso cammino di una legge tanto difficile si sta per concludere. Il riesame compiuto dalla Camera non ne ha toccato l'impianto concettuale complessivo definito dalla nostra Assemblea, e tuttavia lunga e tortuosa è stata la rielaborazione del testo che reca, fin troppo evidenti, i segni di conflitti aspri e di rotture clamorose.

Neppure il Senato ha lavorato in tempi brevissimi. Giusto è stato l'orientamento assunto di apportare solo modifiche essenziali e di lavorare d'intesa con i Gruppi della Camera anche per evitare ulteriori, dannosi ritardi.

I ritardi — dobbiamo ricordarlo — hanno pesato negativamente, come ha ricordato il professor Baffi nella sua relazione; le aziende — egli ha detto — hanno limitato le loro iniziative di sviluppo in attesa di poter usufruire dei benefici della legge. Interi settori produttivi hanno visto aggravare la loro crisi, come il tessile e quello delle fibre, pesantemente condizionati dalla man-

cata soluzione dei problemi della Montedison e dall'assenza di un piano per la chimica.

Nell'attesa sono ripresi i tentativi di utilizzo a pioggia del vecchio credito agevolato, i cui rimanenti fondi avrebbero dovuto passare alla riconversione. Si è persino approfittato della lunga parentesi per tentare il rilancio di una GEPI trasformata addirittura in ente pubblico, mentre sono cadute, anche perchè palesemente strumentali, certe proposte autorevolmente presentate come alternative alla legge di riconversione.

Del resto la politica industriale concordata tra i partiti fa proprie le linee e le proposte contenute nella presente legge. Se l'impianto concettuale non è stato modificato, se alternative valide non sono state presentate, se ogni ritardo provocava seri danni vien da domandarsi il perchè di quello che è accaduto.

La realtà è che sono giunti al pettine una serie di nodi che hanno condizionato non solo lo sviluppo della nostra economia ma gli stessi rapporti di potere nel nostro paese. Basti pensare al sistema degli incentivi e ai problemi che solleva rispetto ai rapporti tra Stato finanziatore e sistema industriale, oppure al ruolo degli istituti di credito e ai loro rapporti con certe imprese e con il potere politico, o meglio ancora si guardi a quel che sta dietro alla sconvolgente crisi dell'intero sistema delle partecipazioni statali.

La realtà è che le difficoltà della crisi economica e politica stanno rapidamente esaurendo i margini di utilizzo dei vecchi strumenti di mediazione economica e politica. Da qui i contrasti, il crescere e il differenziarsi delle terapie di intervento e di sostegno pubblico del sistema industriale di cui la legge di riconversione è solo — lo si ricordi — un aspetto.

Togliere i poteri discrezionali, far prevalere parametri di produttività e di efficienza sta bene, ma come? Con il semplice ritorno a meccanismi automatici di mercato? Ma quale mercato, si replica? Ancor prima di un tale ritorno occorrerebbe ricreare le condizioni generali per l'esercizio economico dell'attività industriale. Giusto, si dice,

ma in condizioni che devono essere di assoluta eguaglianza per tutte le imprese.

Ecco perchè si è oscillato tra insopportabili richieste di fiscalizzazioni generalizzate e il consolidamento, a carico naturalmente dello Stato, dei debiti che le imprese hanno verso gli istituti di credito.

Il significato politico prima ancora che economico di tali proposte qual era e qual è? Misure di intervento di questa natura hanno un carattere indiscriminato, a pioggia, anche se finalizzate alla restaurazione delle condizioni di economicità. Rifiutano il principio che gli interventi dello Stato non possono che essere selettivi, non possono cioè che essere finalizzati e quindi sorretti da adeguati meccanismi di controllo.

È evidente che in un processo di riconversione, di ristrutturazione eccezionale come quello progettato, che si svolge fuori dalle normali regole fisiologiche dell'impresa, l'intervento dello Stato secondo noi si può giustificare soltanto: primo, se tende a rinnovare e ad allargare la base produttiva del paese; secondo, se guida il processo di riconversione verso sbocchi corrispondenti agli interessi generali del paese; terzo, se realizza un effettivo anche se graduale aumento dell'occupazione.

Nel passato non è stato così e si sono sperperati migliaia di miliardi senza l'ombra di una politica industriale. Anzi, si è arrivati al punto di ritenere inutile persino la verifica e il controllo sulle destinazioni e sui risultati ottenuti da tanti fondi statali.

I ministri erano ridotti al rango di elemosinieri; i comitati interministeriali svolgevano l'indecorsa funzione di copertura tecnica a selezioni già operate da altri; il CIPE, privo di informazioni, a volte decideva senza nulla conoscere, neppure le somme disponibili, ed erogava miliardi in frazioni di secondo.

Questo era il passato. Con la legge di riconversione si aboliscono tutte le leggi sul credito agevolato e si spezza questo ciclo infernale di corruzione e dissipazione, ponendo le basi per costruire finalmente una politica industriale. Essa perciò doveva e deve profondamente innovare negli organi della politica economica; il CIPI diventa il

centro della politica industriale; vengono definite procedure, stabiliti obiettivi da perseguire; si individuano nei piani di settore gli strumenti della programmazione industriale ed infine si perfeziona il sistema dei controlli.

Si è obiettato e si obietta ancora: ma è realistica, è fattibile una simile proposta di programmazione? Come si fa ad affidare alle aziende l'elaborazione dei progetti, al sistema bancario la selezione del finanziamento e al potere politico l'elaborazione dei piani settoriali? Non è questo un nuovo — ora si direbbe — libretto dei sogni? Credete voi possibile superare la scandalosa pratica del passato che consisteva nel far stendere dalle stesse aziende interessate i piani settoriali subendo più la loro pressione che non rispettando i reali problemi del paese?

Rispondiamo di sì e ci domandiamo fino a quando dureranno e peseranno le frustrazioni per i passati fallimenti. Nessuno vuole nascondere le difficoltà di una programmazione di questo tipo, ma sentiamo che sia giusto dire che in questo momento è necessario rilanciare con uno sforzo comune una programmazione economica.

Oggi vi è maggiore unità tra le forze riformatrici; la stessa gravità della crisi spinge in questa direzione. Le sorti del nostro Mezzogiorno sono indissolubilmente legate al rilancio di questa politica di programmazione. Nella legge di riconversione si sono introdotte a favore del Mezzogiorno quote, riserve, garanzie, certo compatibili con gli obiettivi e con la dimensione della legge. E tuttavia si è detto e si continua a dire che la legge non rende giustizia al Sud.

La polemica sviluppata anche alla Camera su questo punto, per quanto accesa, ha portato a introdurre delle modifiche che noi abbiamo ritenuto peggiorative per il Sud, talchè ci siamo trovati tutti d'accordo, qui al Senato, nel porvi in qualche modo rimedio. L'insoddisfazione di certo meridionalismo nasce, a mio parere, anche da una non chiara visione dei processi di riconversione che possono investire singole aziende, l'intero settore industriale, la nostra economia.

Questi processi sono diversi fra loro per ampiezza e per peso e richiedono risorse e strumenti assai differenziati. Certo, se non si individuano queste differenziazioni e distinzioni, si finisce con l'attribuire alla sola legge di riconversione obiettivi generali di riequilibrio che essa non può avere, se non altro perchè opera su uno, e uno soltanto, dei settori della struttura economica del paese e perchè dispone di risorse — non lo si dimentichi — assai limitate ed incerte.

Ma, al di là di queste discussioni, vi è un errore politico di fondo che noi vogliamo respingere: si è cercato cioè di cogliere l'occasione di questa legge per scaricare sui lavoratori occupati nel Nord la responsabilità per le crescenti difficoltà del Mezzogiorno e anche del paese. Così forse si costruiscono alibi politici o personali, ma si impedisce al Mezzogiorno di avanzare: e avanzare vuol dire riconoscere anzitutto i propri alleati naturali che in questo momento, come alla FIAT si dimostra dopo cinque mesi di lotta e con le grandi manifestazioni promosse dai sindacati unitari, riescono ad imporre nuovi investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno. Mi pare che questa dei lavoratori sia la via giusta che deve essere apprezzata e incoraggiata.

Accese polemiche ha suscitato quella parte della legge che definiva gli interventi di ristrutturazione finanziaria delle imprese. Che la politica di riconversione abbia implicazioni di ordine monetario e finanziario è del tutto evidente, che siano sul tappeto grossi problemi di alcune tra le maggiori imprese è anche noto e tuttavia si è oscillato tra giudizi un po' isterici sulle condizioni finanziarie e sulla redditività delle imprese e la negazione di determinati interventi da farsi alla luce del sole, certo, ma da farsi con urgenza; così come si è oscillato rivendicando la piena libertà di mercato per poi arrivare a proposte che stabiliscono rigidi vincoli e condizionamenti che colpiscono la stessa autonomia dell'impresa al punto che abbiamo dovuto, cari colleghi, emendare alcuni articoli soprattutto per superare sbarramenti e automatismi per evitare di bloccare i finanziamenti o di

intaccare gravemente l'autonomia dell'impresa.

Attorno al problema delle imprese ha preso rilievo la questione delle partecipazioni statali; anche qui si è svolto un serrato confronto su come procedere al loro risanamento e al loro riordino per stabilire connessioni con la legge di riconversione e con i programmi settoriali. L'elaborazione di piani di risanamento, il ripiano delle perdite, il controllo e la certificazione dei bilanci così come la finalizzazione dei fondi di dotazione, i poteri e l'opportunità di una nuova Commissione interparlamentare di controllo, il problema delle nomine sono punti ampiamente affrontati e risolti. Però i nuovi emendamenti del Senato ci dicono quanto delicata e complessa sia la materia e quanto insidioso sia l'attacco che oggi si svolge contro le partecipazioni statali.

Noi abbiamo cercato di fronteggiare questo attacco, perchè ne abbiamo colto il significato politico: lo scontro è stato tra coloro che parlano di risanamento delle partecipazioni statali ma in realtà perseguono l'obiettivo di erigere un cordone sanitario prima e di liquidare poi queste imprese e coloro — contro i quali è stata pure rivolta la nostra critica — che non intendono ragioni, che vogliono conservare l'esistente perchè riserva loro potere e clientela e si rifiutano, pur avendone la responsabilità, di proporre piani di riordino e di risanamento.

Si lascia così l'intero sistema delle partecipazioni statali senza un indirizzo, senza una guida, senza programmi e senza mezzi. Entrambe queste posizioni sono sostenute da coloro che non credono al rilancio dell'impresa pubblica mentre invece, pur senza allargarne l'area, è possibile farne un punto di forza di una politica industriale moderna orientata verso tecnologie più avanzate, impegnata in nuovi settori trainanti, capace cioè di dare all'economia italiana una più solida collocazione internazionale.

Abbiamo quindi contrastato anche su questo terreno coloro che cercavano di colpire duramente la politica meridionalista che si realizza in maniera rilevante attraverso le partecipazioni statali. Nella legge di

riconversione — lo abbiamo detto e lo ripetiamo — non è stato ben risolto il problema della mobilità della manodopera. La riforma del collocamento deve essere anche un'occasione per riconsiderare nel suo complesso l'intera materia, altrimenti si va alla pratica frantumazione del mercato del lavoro in aree diversamente protette, senza un razionale e organico coordinamento di tutti gli interventi pubblici. Si corre il rischio cioè di avere tanti segmenti di mercato del lavoro governati separatamente da tante norme distinte (quelle del collocamento, dei giovani, della mobilità) scoordinate e impotenti.

L'insieme dei fenomeni quindi ha da essere visto nel suo complesso e quando noi proponiamo il trasferimento e la responsabilità regionale del governo della manodopera siamo anche convinti che questa rivendicazione da sola non basta per evitare tensioni e paralisi che possono generarsi se permarrà questa frammentazione dei meccanismi previsti per il collocamento e il governo della mobilità della manodopera. E sappiamo come la mobilità sia parte essenziale del processo di riconversione.

Dal secondo esame fatto al Senato sono nate modifiche che riguardano i problemi della programmazione industriale, della struttura finanziaria dell'impresa, degli interventi verso il Mezzogiorno, delle partecipazioni statali e della stessa mobilità della manodopera. Le correzioni apportate alla legge non ne hanno cambiato però nè la logica nè la struttura essenziale. Le correzioni e le integrazioni apportate non possono mutare quindi il nostro giudizio e neppure il nostro voto, che resta un voto di astensione. Naturalmente la più completa valutazione politica della legge non può non investire anche i tempi ed i modi della sua gestione che sappiamo essere difficile e che tra l'altro dovrà avvenire in tempi assai rapidi e secondo un metodo ed uno spirito nuovi in connessione con gli altri impegni programmatici concordati con gli altri partiti democratici. Le resistenze emerse non ci stupiscono. Esse denunciano la volontà di colpire lo spirito e la sostanza profondamente innovativi degli accordi. Ma

la loro debolezza sta nel porsi su una linea di rottura senza prospettiva, respinta dal paese. Queste resistenze perciò possono essere contrastate e neutralizzate e in nessun modo devono rallentare l'attuazione degli impegni sottoscritti. Tuttavia ci corre l'obbligo di richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sul fatto, in sè oggettivo, che le situazioni di crisi sono presenti oggi, mentre i programmi di intervento sono ancora da elaborare e riguardano il futuro.

Bisogna allora definire subito le direttive per l'elaborazione dei più urgenti piani di settore per la chimica, per la siderurgia, per il tessile, per la cantieristica. Ogni ritardo contribuirebbe ad aggravare la crisi che già sovrasta il paese. Bisogna operare con senso di responsabilità per la rapida attuazione della legge e per l'applicazione dei punti dell'accordo programmatico che possono produrre risultati positivi nel tempo breve. Affrontare concretamente i problemi reali con rinnovato spirito unitario: questa è la sola via che può consentire al paese di uscire dalla crisi. Con le riserve esposte, ma anche con un più fiducioso impegno a lavorare con le altre forze politiche per la pronta attuazione della legge, riconfermo il voto di astensione del Gruppo comunista. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

V E N A N Z E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo gli interventi che si sono succeduti questa sera in sede di dichiarazione di voto, devo dire molto lealmente che dobbiamo ringraziare i colleghi della Democrazia cristiana che si fanno carico di approvare la legge, perchè in effetti dagli interventi degli stessi colleghi della Democrazia cristiana e soprattutto dalla relazione del senatore Carollo si poteva avere l'impressione che anche il Gruppo della democrazia cristiana si sarebbe astenuto sul provvedimento stesso.

Del resto gli altri interventi anche in sede di dichiarazione di voto finora sono stati

di astensione e dico subito che anche il mio sarà un voto di astensione. E ciò è strano perchè alcuni colleghi intervenuti a nome dei rispettivi Gruppi sono stati quelli che pure hanno più profondamente inciso nelle modifiche del provvedimento, nel volere un certo tipo di provvedimento; però alla fine non se la sono sentita di assumersi tutta la responsabilità. E questo lo dico non come battuta, ma lealmente, perchè devo riconoscere che i colleghi della Democrazia cristiana si fanno carico del voto favorevole per far passare questa legge che altrimenti non passerebbe specialmente qui al Senato in cui di fatto l'astensione corrisponde a voto contrario.

Siamo giunti forse alla penultima tappa di questo lungo *iter* ritenendo che alla Camera dei deputati ci sia un'approvazione del testo così come lo consegneremo questa sera. Questo lungo *iter* però, come è stato ricordato da più parti, lo si è voluto datare dal momento della presentazione del disegno di legge da parte del Ministro dell'industria dell'attuale Governo e perciò si è fatto sempre riferimento all'inizio dell'autunno 1976, mentre l'*iter* di questo provvedimento di legge in effetti inizia due anni fa. Infatti nel settembre 1975 fu concepito un provvedimento per la ristrutturazione e riconversione industriale i cui lineamenti furono discussi e quasi concordati con le forze imprenditoriali e sindacali. Direi, se fosse presente il collega Talamona, che credo sia rimasto il solo a considerare quel primo provvedimento del governo Moro-La Malfa un provvedimento di « infausta memoria », come ha detto poco fa nel suo intervento. Infatti chi ha seguito il lungo dibattito di questi mesi nei due rami del Parlamento ha potuto constatare come quel provvedimento così agile e che si inseriva in una situazione drammatica (situazione che oggi è ancora più drammatica appunto per la mancanza di interventi allora) rispondeva alle esigenze di quel periodo, ed era un provvedimento molto più snello e molto più agile (indubbiamente in una situazione diversa da quella attuale). Quindi non riesco veramente a capire perchè il collega Talamona voglia ancora definire quel provvedimento

di infausta memoria: forse lo fa per giustificare ancora, quasi storicamente ormai, l'infausta iniziativa del Partito socialista di quella crisi di Governo del dicembre 1975-gennaio 1976, che mi pare non abbia poi dato molti frutti al Partito socialista stesso!

Ma torniamo al nostro tema. Originariamente la legge sulla riconversione industriale rappresentava un tentativo di perseguire più scopi tra loro strettamente connessi. E in linea di principio tale tentativo può ancora essere considerato valido. Gli scopi erano, come ricordiamo tutti, i seguenti: riunire in un corpo solo e con più precise responsabilizzazioni nelle decisioni e conseguenti più adeguati controlli gli strumenti della politica industriale; indirizzare l'apporto dello Stato verso forme di intervento in grado di mettere le imprese in condizioni di rientrare nel sistema produttivo a condizioni di competitività; infine affrontare alcuni problemi della rigidità del lavoro, in particolare attraverso il recupero della sua mobilità all'interno e all'esterno dell'azienda.

Non solo uno schema del genere aveva e in parte può avere tuttora una sua validità relativamente al problema del riassetto del sistema industriale, ma esso consente altresì di affrontare in una visione di maggiore unità e di conseguente maggiore efficacia il problema del Mezzogiorno e quello dei giovani, continuamente sacrificati ad un sistema di clientelismo industriale incapace di vedere i problemi nella loro interconnessione. Tuttavia il solo mantenimento, per non parlare del potenziamento, di questa strategia richiede una coerenza nell'impostazione di tutta la politica economica che al momento mi sembra che manchi assolutamente. Infatti attualmente si assiste a reiterati tentativi — alcuni coronati da successo — intesi da un lato a ricostituire un meccanismo di distribuzione di fondi senza adeguato controllo e dall'altro a distorcere ulteriormente il rapporto, già ormai ampiamente compromesso, che esiste tra il sistema creditizio e il sistema delle imprese.

Questi erano dunque i principali obiettivi che allora ci si proponeva e che, ripeto, in parte sono ancora presenti nel testo attuale; ma solo in parte. Io mi domando cioè se il testo attuale è più idoneo a rag-

giungere questi obiettivi: più idoneo anche come impostazione, non solo temporaneamente. Se scaviamo nella relazione del collega Carollo ed anche in molti interventi che si sono succeduti sia in Commissione che in Aula mi pare di poter confermare il giudizio negativo che diamo sull'attuale testo, al di là di una certa impostazione generale pur valida. Ho sentito poco fa il collega Bollini rivendicare questo aspetto, cioè il tentativo, che è rimasto rispetto al progetto originario, di una ripresa appunto del principio della programmazione nel settore industriale e quindi della creazione di strumenti idonei; il CIPI indubbiamente può costituire una idea valida per riprendere il discorso della programmazione. Però mi pare che nell'articolazione la legge concepisca la ristrutturazione industriale più come una elargizione di mezzi finanziari in maniera episodica, al di là forse di quelle che sono le intenzioni. D'altra parte riteniamo — e credo che su questo concordiamo tutti — che se le cause della crisi industriale rimangono immutate questi mezzi finanziari che si mettono a disposizione basteranno solo per ritardare il fallimento delle aziende, non certo per risanarle e ristrutturarle. Spero di sbagliarmi, ma a me sembra che questa legge in realtà sia diventata una legge per i salvataggi industriali e basta: di riconversione e di ristrutturazione ho l'impressione che si parlerà poco.

Inoltre molti di voi ricorderanno le audizioni che abbiamo avuto in sede di Commissioni congiunte all'inizio dell'autunno del 1976; in particolare ricorderanno il parere dei rappresentanti sindacali quando ricordavamo che questo provvedimento in origine si poneva anche come alternativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Il parere dei sindacati fu allora nel senso di una legge di riconversione industriale mentre il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali rimaneva sullo sfondo, come problema di riassetto generale del sistema sociale del nostro paese. A breve termine i sindacati preferirono questa alternativa perchè sapevano di non poter sommare le due cose. Però nel mese di febbraio abbiamo effettuato parte della fiscalizzazione degli oneri sociali, un'altra parte l'abbiamo effettuata

una settimana fa qui al Senato, un'altra parte ancora se ne preannuncia, facciamo la riconversione industriale e quindi sommiamo le due cose. Ma queste cose si sono dimenticate e quindi, onorevoli colleghi, il nostro voto non può essere favorevole.

Ci rendiamo conto che il problema è vasto; c'è una valutazione di ordine generale che ci porta a non votare contro e quindi ad astenerci. La nostra è un'astensione che finisce per esprimere una profonda indifferenza rispetto al provvedimento e di questo ci dispiace perchè i colleghi sanno con quanta passione avevamo intrapreso il discorso della riconversione industriale, ma i risultati ottenuti sono molto lontani dalla impostazione originaria.

D'altra parte, onorevoli colleghi, prima che questa legge produca qualche effetto passerà molto tempo e di ciò credo che tutti i colleghi siano convinti; un anno, un anno e mezzo, due anni probabilmente. Nel frattempo la crisi delle aziende richiederà qualche ripensamento e allora potremo riprendere il discorso più serenamente. Per questo avevamo chiesto al Governo di ritirare il provvedimento per riscriverlo da capo, tenendo conto delle posizioni emerse nel dibattito. Siamo convinti che se questa legge ha ancora numerosi difetti, ciò dipende dal fatto che ormai ci si è quasi « incartati » — mi si passi l'espressione non bella linguisticamente — fra i Gruppi e fra i due rami del Parlamento, tanto che non siamo più stati capaci di uscire fuori dal meccanismo degli emendamenti, perdendo di vista il disegno generale attraverso il succedersi di emendamenti ad emendamenti.

Credo che questa legge sia di difficile applicazione per il modo in cui sono state scritte le norme. Per questo avevamo chiesto al Governo ed alle forze politiche un momento di ripensamento, per ritirare il provvedimento e per ripresentarlo tenendo conto delle posizioni politiche espresse e della realtà industriale attuale del nostro paese. Questa nostra proposta non è stata accolta. Resta quindi la nostra indifferenza nei confronti del provvedimento, indifferenza che si esprime nell'astensione dal voto del nostro Gruppo.

L A R U S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L A R U S S A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla inutilità del provvedimento per il raggiungimento dei fini economici e tecnici della ripresa industriale e dell'allargamento della base industriale, ho parlato nella relazione di minoranza alla quale mi riporto e in sede di replica ieri. Occorre ricordare inoltre che il provvedimento del quale ci siamo occupati prese il suo avvio legislativo qualche anno fa, mentre il Partito comunista conduceva, attraverso la formulazione dell'ipotesi del compromesso storico, la sua marcia di avvicinamento verso l'area del potere.

Il provvedimento torna al voto del Parlamento nei giorni nei quali il Partito comunista ha raggiunto una tappa importante sulla strada dell'intesa con la Democrazia cristiana e con i partiti del cosiddetto arco costituzionale. L'influenza di questo procedere, dell'accostamento graduale ma continuo del Partito comunista alla Democrazia cristiana nell'area del potere non poteva non farsi sentire nella formulazione e nella evoluzione legislativa del provvedimento. L'intento di riconvertire, ristrutturare e allargare la base produttiva del nostro sistema industriale ha stranamente creato nella sua traduzione legislativa effettive possibilità per lo Stato di discriminare o peggio di limitare l'autonomia e la libertà delle aziende e di sottometerle ai suoi fini; nel momento in cui il Partito comunista sente sempre più la vicinanza del potere e la Democrazia cristiana si va arrendendo al compromesso storico il pericolo e la minaccia che sovrastano le imprese private e l'economia di mercato sono gravi.

Il disegno di legge peraltro non si propone minimamente, nel quadro della ristrutturazione e della riconversione, di riportare l'impresa pubblica entro i confini dei pubblici servizi e delle finalità di interesse generale e di limitare, come la parte che rappresento sostiene e come istituzionalmente

sarebbe corretto, a tutela della libera iniziativa imprenditoriale sempre più soffocata e compressa, l'espandersi ingiustificato del campo di azione delle imprese pubbliche.

Il provvedimento, poi, dopo l'abolizione del noto comma b), non ha saputo o non ha voluto trovare una soluzione alternativa al grave problema della ristrutturazione finanziaria da tutte le parti avvertito ma da nessuna parte posto seriamente sul tavolo della soluzione. Ciò forse perchè, come ho avuto occasione di dire, l'alto indebitamento dell'impresa potrà essere il canale che la porterà alla soggezione verso lo Stato, anticipando surrettiziamente la sua nazionalizzazione. Per quanto riguarda poi il tema del Mezzogiorno le delusioni lungo l'iter del provvedimento hanno superato le illusioni che ci eravamo fatte. È stato riconosciuto autorevolmente, anche da coloro che con l'approvazione o l'astensione sostengono il provvedimento, che il tutto si riduce a vecchi schemi di ripartizione percentuale di risorse e che il Mezzogiorno non viene inserito come di dovere nel coordinamento e nello sviluppo della politica industriale. Non è sufficiente a tal fine avere introdotto un emendamento che dovrebbe consentire nell'Italia meridionale il finanziamento di nuovi investimenti superiori ai quindici miliardi.

Per queste brevi osservazioni che sono aggiuntive a quelle espresse nella relazione di minoranza e nella replica di ieri, annuncio il voto contrario al provvedimento della parte politica alla quale mi onoro di appartenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 821

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 821, concernente « Misure urgenti per il potenziamento e per l'ammmodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta è accolta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, ha disposto che si passi ora alla discussione del disegno di legge n. 728.

Discussione del disegno di legge:

« Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico (728) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maravalle. Ne ha facoltà.

MARAVALLE. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame dell'Aula, ricollegato a quello riguardante l'abolizione della facoltatività di alcune materie della scuola dell'obbligo, rappresenta un avvio a quel processo di rinnovamento della scuola di cui si sente la necessità e che deve investire, a giudizio dei socialisti, l'intero ciclo dell'istituzione della scuola, dalla scuola ma-

terna all'università, comprendendo logicamente in questo arco tutta l'istruzione di ogni ordine e grado.

I ritocchi al testo pervenutoci dalla Camera effettuati in Commissione stanno a dimostrare l'impegno posto dalla Commissione stessa per un provvedimento che investe direttamente o indirettamente milioni di cittadini italiani, condizionando la durata dell'anno scolastico, i ritmi della vita quotidiana non solo degli scolari, gli utenti, ma delle loro famiglie e di gran parte del mondo economico e produttivo interessato alle misure che andremo a prendere.

Provvedimento importante, quindi, per tali motivi, ma soprattutto importante per alcune cariche innovative che saranno introdotte nel mondo della scuola ed in particolare nella fascia dell'obbligo.

È un giudizio il nostro sostanzialmente positivo anche se con alcune perplessità, soprattutto per quanto concerne il tipo di valutazione che l'alunno riceverà al termine della scuola media dell'obbligo, che, in qualche modo, potrebbe far pensare ad una nuova maniera di votazione, votazione che proprio questo provvedimento vuole abolire.

Avremmo certo preferito che anche per la scuola media si fosse formulato un giudizio analogo a quello per la scuola elementare. Ma, torno a ripetere, complessivamente il giudizio non può che essere positivo, positivo per la già ricordata abolizione dei voti e conseguentemente di una, a volte, forma discriminatoria che nella scuola dell'obbligo non ha invero alcuna ragione di essere; abolizione che comporta un nuovo metodo di lavoro, un lavoro sostitutivo anche di tutti quegli strumenti che con la votazione erano connessi, quali la pagella e i registri, strumenti sostituiti dalla scheda; questo nuovo metodo dovrà aiutare la scuola a meglio comprendere le esigenze dell'alunno compatibilmente con quelle culturali e formative, queste ultime preminenti, che sono peculiari della scuola dell'obbligo.

I criteri che hanno ispirato il provvedimento sono intervenuti anche nell'abolizione degli esami tra il primo e il secondo ciclo della scuola elementare, esami, invero, ormai anacronistici. Ma, a nostro giudizio,

i punti qualificanti non sono solo questi, che in un certo senso potrebbero essere considerati dei punti tecnici. Infatti di estrema importanza dal punto di vista sociale deve essere giudicata l'apertura della scuola ad un maggior numero di utenti handicappati, che tende ad annullare la vecchia ed ormai superata tendenza di volerli relegare in ghetti che troppo spesso contribuiscono o hanno contribuito non al recupero del soggetto, ma semmai in passato troppo spesso hanno aggravato gli *handicaps*, se non altro dal punto di vista psicologico.

Di primaria importanza riteniamo che sia da giudicare l'apertura delle strutture degli edifici scolastici in particolare alle comunità locali; una possibilità che in passato troppo spesso con intralci burocratici, il più delle volte strumentali, è stata vietata.

Iniziando questo mio intervento che vuole essere breve facevo notare come la disposizione riguardante il calendario scolastico interessi la quasi totalità dei cittadini italiani. Giudichiamo quindi positivamente l'accoglimento della richiesta socialista riguardante la durata del medesimo, ora comprendente un maggior numero di giorni di lezioni effettive (cosa che equipara la durata del nostro anno scolastico a quella di altri paesi europei), e la stessa possibilità data al Ministro, sentite le regioni, di poter adeguare il calendario stesso entro limiti ben definiti alle esigenze delle regioni, esigenze che non possono essere solamente subordinate al mondo economico ma devono vedere la preminenza di un regolare, funzionale e produttivo periodo di studio.

Per tali motivi quindi annuncio il voto favorevole dei socialisti al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

OCCHIPINTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

quali sono gli uffici postali attrezzati per l'annullamento automatico dell'affrancatura;

se il « bustometro » è stato sottoposto a controllo prima della sua distribuzione e se risulta adeguato alle misure definite.

Per sapere, inoltre, se — in considerazione dell'esistenza di rimarchevoli scorte di cancelleria postale negli uffici e presso i privati, fornitori e consumatori, nel quadro anche della crisi generale che non risparmia l'industria cartaria per l'alto costo della materia prima di importazione — il Ministro non ritiene di dover autorizzare l'uso di tale cancelleria postale opportunamente limitandolo ai centri i cui uffici postali di partenza e di arrivo sono sprovvisti di impianti automatici e dove, pertanto, l'annullamento dell'affrancatura continua ad essere effettuato a mano.

(3 - 00584)

CAROLLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, pubblicata dal giornale « Il Fiorino », del 1° luglio 1977, secondo la quale la SIR (« Società italiana resine ») avrebbe ricevuto in questi giorni un ennesimo finanziamento di 120-150 miliardi di lire dall'IMI, dall'ICIPU e dal Credito industriale sardo destinati a rifinanziare in parte mutui in scadenza.

L'interrogante desidera conoscere, qualora la notizia risponda al vero:

1) a fronte di quali investimenti sia stato concesso il predetto ulteriore finanziamento;

2) se l'operazione non configuri un reato o, quanto meno, una grave infrazione alle vigenti disposizioni sul credito, emanate recentemente dalle autorità monetarie italiane.

Con l'occasione, l'interrogante desidera conoscere a quanto è, sin oggi, pervenuta l'esposizione debitoria verso gli Istituti finanziatori (che sembrerebbe aver raggiunto il tetto di oltre 3.000 miliardi di lire) di un

gruppo, come quello della SIR, che ha un capitale di rischio di soli 5 miliardi.

(3 - 00585)

BARTOLOMEI, BALDI, BENAGLIA, BERSANI, BOGGIO, COPPO, CRAVERO, DEL PONTE, FORMA, MIROGLIO, SARTI, DE GIUSEPPE, DE VITO, DE CAROLIS, ASSIRELLI, CACCHIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Dinanzi al quotidiano tributo di sangue pagato dagli esponenti della Democrazia cristiana alla violenza delle bande criminali della sinistra extra-parlamentare, ultimo quello del vice segretario regionale del Piemonte, Puddu, gli interroganti chiedono di conoscere la valutazione che degli ultimi episodi dà, in base agli elementi in proprio possesso, il Governo, le probabili motivazioni di tale strategia eversiva ed i più idonei mezzi per contrastarla.

(3 - 00586)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

TEDESCHI. — *Al Ministro del tesoro.* —

A seguito del blocco delle contrattazioni dei titoli del Banco Lariano da parte dei procuratori e degli agenti di cambio di tutte le Borse italiane, che protestano per il prezzo che una Banca di diritto pubblico, l'Istituto San Paolo di Torino, ha pagato alla « Montedison », l'interrogante, nell'interesse degli azionisti di minoranza del Banco Lariano, chiede che il Ministro fornisca doverosi chiarimenti in merito ai seguenti punti:

1) chi abbia autorizzato l'Istituto San Paolo di Torino a pagare per le azioni del Banco Lariano un prezzo quasi doppio (9960 lire ad azione) di quello quotato dalle Borse;

2) come mai l'Istituto San Paolo di Torino non abbia preferito lanciare sul mercato una regolare OPA, salvando così gli interessi dei piccoli azionisti del Banco Lariano e rispettando quelle stesse indicazioni di riforma espresse dal potere politico, che vogliono la Borsa come unico luogo di contrattazione dei titoli azionari;

3) se risponde al vero che il denaro incassato dal San Paolo di Torino sia appena ser-

vito a pagare lauti interessi bancari ed altrettanto lauti stipendi.

(4 - 01184)

MARCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in ordine all'applicazione della legge 7 aprile 1977, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15:

1) di fronte alla generale richiesta degli artigiani di essere esentati dall'imposta di consumo per il gas metano consumato come utenti di gasdotti civici, quali criteri intende adottare per non assoggettare al tributo il gas delle imprese artigiane;

2) se considera consumi di carattere industriale, e quindi non assoggettati al tributo, i consumi degli enti e istituti di beneficenza, indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, e ricordati dalla citata legge 102 del 1977, per mantenere inalterata l'aliquota IVA al 12 per cento, tenuto conto che la legge 633 del 1972, al n. 76 della tabella A), parte II, pone l'aliquota per « gas ed energia elettrica per uso domestico » al 6 per cento, assoggettando questi istituti all'aliquota del 12 per cento, non considerando « domestico » il loro consumo.

(4 - 01185)

CAZZATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la soluzione dei problemi dell'ordine pubblico e della efficienza dei servizi di pubblica sicurezza rappresenta la valida prospettiva di un diverso rapporto fra i lavoratori, i cittadini e la nuova organizzazione di polizia decentrata, riformata nelle sue strutture per realizzare il più vasto decentramento delle forze disponibili ed istituire il poliziotto di quartiere;

che un tipo di organizzazione del genere, oltre ad interessare i lavoratori poliziotti, interessa tutti i cittadini che in queste settimane sono impegnati in un vasto ed unitario dibattito promosso dai consigli di quartiere, dai sindacati e dalle forze politiche e sociali allo scopo di ricercare e pro-

spettare valide soluzioni capaci di realizzare i suddetti obiettivi;

che, contrariamente alle nuove esigenze che vengono prospettate, nella città di Taranto corrono voci secondo le quali, invece di procedere al decentramento, si dovrebbe procedere ad un ulteriore accentramento tanto da suscitare serie preoccupazioni non solo dei cittadini ma dei lavoratori direttamente interessati e delle organizzazioni sindacali;

che, secondo notizie trapelate, risulta che il Commissariato di pubblica sicurezza « Solito » verrebbe soppresso ed assorbito dal distretto;

che tale decisione significa accompagnamento in un unico ufficio di pubblica sicurezza del controllo di tutta la città nuova provocando:

a) notevoli disagi per la popolazione, per tutti i servizi di cui oggi si serve, mentre avrebbe potuto essere soddisfatta con il loro miglioramento;

b) una pericolosa tendenza di accentramento dei servizi di pubblica sicurezza, procedendo su una strada opposta a quella che si va consolidando da parte delle altre Amministrazioni dello Stato che procedono al decentramento dei loro servizi per migliorarli nell'interesse della collettività,

l'interrogante chiede di sapere se rispondano a verità le notizie ricevute e, nel caso affermativo, se non si ritenga revocare il provvedimento di soppressione del Commissariato « Solito », operando invece una più equa e razionale distribuzione degli organismi di polizia nella città nuova di Taranto che, per il tipo di sviluppo che si è verificato dal punto di vista urbanistico, diventa già oggi difficile, malgrado l'impegno a un costante controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza.

(4 - 01186)

GIACALONE. — *Al Ministro del tesoro.* Per avere notizie su un'operazione recentemente portata a termine da parte della Guardia di finanza di Palermo con il sequestro di 5 grosse scatole di cartone contenenti mini-assegni falsificati del Banco Lariano, per un

valore complessivo di oltre 30 milioni di lire.

(4 - 01187)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Simona. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far fronte all'insostenibile situazione determinatasi presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Caltanissetta, a motivo della riduzione del personale in servizio, anche in vista dei vasti e più impegnativi compiti assegnatigli da recenti provvedimenti legislativi.

(4 - 01188)

GIACALONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie sul ritardo con cui è arrivato il provvedimento di grazia a favore del manovale licatese Vincenzo Bungio, padre di 6 figli, incarcerato per scon-

tare una condanna a 6 mesi di reclusione per avere oltraggiato un vigile urbano di Licata.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro abbia preso o intenda prendere contro i responsabili del « disguido » che ha portato ad una morte assurda del condannato, impiccatosi in carcere perchè sconvolto dalla pena che gli era stata inflitta.

(4 - 01189)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari